

Rassegna Stampa

da Venerdì 20 giugno 2025 a Lunedì 23 giugno 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	21/06/2025	<i>Per le caldaie a condensazione stop al superbonus nei condomini (G.Latour)</i>	4
4	Il Sole 24 Ore	21/06/2025	<i>Province, reintegrati i fondi per le strade</i>	6
12	Il Sole 24 Ore	21/06/2025	<i>Istat, e' record di espatri (+39,3%) e d'immigrazione straniera (+31,1%) (C.Marroni)</i>	7
1	Il Sole 24 Ore	20/06/2025	<i>Casa, piu' spazio al bonus del 50% (G.Latour/G.Parente)</i>	8
23	Italia Oggi	21/06/2025	<i>Pertinenze, detrazione al 50% (C.Angeli)</i>	11
1	Italia Oggi	20/06/2025	<i>Detrazione al 50 per cento per recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico e interv (G.Mandolesi)</i>	12
33	Italia Oggi	20/06/2025	<i>Appalti, costi di manodopera da indicare non solo al primo (G.Galli)</i>	13
37	Italia Oggi	20/06/2025	<i>Autocertificazione se il Fvoe non funziona (A.Mascolini)</i>	14
37	Italia Oggi	20/06/2025	<i>Contributo Anac regolarizzabile (A.Mascolini)</i>	15
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
16	Il Sole 24 Ore	22/06/2025	<i>IL VECCHIO ATARI DA' SCACCO MATTO A CHATGPT (L.Tremolada)</i>	16
16	Il Sole 24 Ore	22/06/2025	<i>Le trappole malevoli dell'intelligenza artificiale (R.Manzocco)</i>	17
10	Il Sole 24 Ore	21/06/2025	<i>Int. a A.Stroppa: "In Italia le trattative sono ferme, e' urgente prendere decisioni" (L.De Biase)</i>	19
13	Il Sole 24 Ore	20/06/2025	<i>Danimarca verso l'addio a Microsoft Office</i>	20
14	Il Sole 24 Ore	20/06/2025	<i>Intelligenza artificiale, a Roma il centro per collegare Big tech e start up africane (C.Fotina)</i>	21
Rubrica Sicurezza				
23	Italia Oggi	20/06/2025	<i>Dl omnibus, sicurezza tra i banchi di scuola (C.De Lellis)</i>	22
Rubrica Previdenza professionisti				
1	Plus24 (Il Sole 24 Ore)	21/06/2025	<i>Commissione parlamentare, arrivano i rilievi (V.D'angerio)</i>	23
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	23/06/2025	<i>Stranieri laureati, solo la Grecia fa peggio dell'Italia nella Ue (V.Melis)</i>	25
1	Il Sole 24 Ore	21/06/2025	<i>Per chi lavora nel turismo in arrivo case affitto ridotto (R.Ferrazza)</i>	27
29	Italia Oggi	21/06/2025	<i>Record di espatri e immigrati</i>	29
Rubrica Energia				
16	Il Sole 24 Ore	21/06/2025	<i>Regina: "Il nucleare sostenibile e' la strada da percorrere" (V.Rutigliano)</i>	30
1	L'Economia (Corriere della Sera)	23/06/2025	<i>Il male antico dell'Italia C'e' poca concorrenza (F.De Bortoli)</i>	31
8	Italia Oggi	21/06/2025	<i>La maggioranza dice si' a nuove centrali nucleari (F.Merli)</i>	34
Rubrica Altre professioni				
37	Il Sole 24 Ore	20/06/2025	<i>Commercialisti, primato delle donne al vertice (F.Micardi)</i>	35
37	Il Sole 24 Ore	20/06/2025	<i>Notariato, Vito Pace e' il nuovo presidente del Consiglio nazionale</i>	36
23	Italia Oggi	20/06/2025	<i>Vito Pace</i>	37
31	Italia Oggi	20/06/2025	<i>Commercialisti, prima prova il 25 luglio (G.Galli)</i>	38
Rubrica Università e formazione				
31	Italia Oggi	20/06/2025	<i>L'Europa accelera sulle tutele per i tirocinanti (M.Rizzi)</i>	39
Rubrica Professionisti				
14	Italia Oggi Sette	23/06/2025	<i>La solidarieta' entra negli studi: dipendenti piu' tutelati con l'Ais (D.Cirioli)</i>	40

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Professionisti				
15	Italia Oggi Sette	23/06/2025	<i>Lo studio cresce? Calano i contributi (D.Cirioli)</i>	42
Rubrica Fisco				
5	Il Sole 24 Ore	20/06/2025	<i>Sconti per gli acquisti, requisiti da provare entro la dichiarazione (L.De Stefani)</i>	44
22	Italia Oggi	20/06/2025	<i>Bonus edilizi, conta il risultato (F.Poggiani)</i>	45
Rubrica Normative e Giustizia				
1	Il Sole 24 Ore	23/06/2025	<i>Aggregazioni neutrali, spinta dal DI fiscale (A.Caputo)</i>	46
34	Il Sole 24 Ore	20/06/2025	<i>Cessioni di quote di studio con plusvalenza tassata al 26% (M.Folli/M.Piazza)</i>	48



Agevolazioni

Per le caldaie
a condensazione
stop al superbonus
nei condomini

Giuseppe Latour

— a pag. 30

Caldaie a condensazione, stop anche al superbonus nei condomini

Circolare 8/E

Questi prodotti perdono tutti gli sconti fiscali dal 1° gennaio 2025

Unica chance: avere pagato le spese nel 2024 e realizzare i lavori nel corso del 2025

Giuseppe Latour

Stretta rafforzata sulle caldaie a condensazione: saranno escluse da tutte le agevolazioni fiscali, a partire dal 1° gennaio 2025. E questo accadrà anche per i cantieri già avviati, come quelli condominiali di superbonus, che saranno costretti a cambiare in corsa il loro piano. La circolare 8/E/2025 dell'agenzia delle Entrate dedica un ampio capitolo agli impianti e alle loro agevolazioni, fissando finalmente un quadro completo della situazione, anche alla luce della direttiva Epcd (Energy performance of buildings directive, anche nota come Case green), sentiti il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e l'Enea.

Proprio la direttiva Case green contiene un divieto di agevolazioni per le caldaie uniche alimentate da combustibili fossili che è stato ogget-

to di polemiche e anche di una nota interpretativa della Commissione europea (2024/6206), che ora l'agenzia delle Entrate richiama per stabilire esattamente le coordinate dei nuovi divieti. «Si ritiene - dice il passaggio chiave della circolare su questo punto - che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili».

Questi apparecchi sono esclusi dall'ecobonus, dal bonus ristrutturazioni al 50% ma anche dal superbonus. Sebbene, infatti, nella legge di Bilancio non fosse esplicitamente citato l'ex 110%, l'Agenzia ora spiega che «per ragioni logico sistematiche, le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili siano escluse da tale detrazione». Il superbonus, infatti, richiama esplicitamente proprio l'ecobonus, che ora è vietato.

Per i condomini che avevano programmato i lavori è un colpo piuttosto duro. In teoria, infatti, i cantieri avviati al 15 ottobre 2024 possono utilizzare il superbonus al 65% per tutto il 2025; adesso, però, perdono un pezzo, perché le caldaie a condensazione vengono escluse anche da questa agevolazione. L'alternativa è, quindi, tra perdere ogni sconto e in-

stallare un altro tipo di prodotto, se possibile (ed economicamente sostenibile). Le caldaie, comunque, potranno essere considerate, per i lavori avviati al primo gennaio 2025, per il doppio salto di classe energetica, essenziale per incassare il superbonus.

Restano, poi, agevolati i sistemi ibridi, costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, come spiega la circolare. Nessun via libera agli sconti per gli ibridi assemblati in cantiere.

Ma non solo: le agevolazioni restano per le pompe di calore a gas, apparecchi comunque destinati a impianti di grandi dimensioni, perché - dice ancora la circolare - il loro bruciatore assolve a una funzione diversa rispetto ad altri prodotti. Sono, poi, agevolabili gli interventi riguardanti i microgeneratori, «quand'anche siano alimentati da combustibili fossili», e i generatori a biomassa.

In questo quadro, resta solo un piccolo spiraglio, secondo le Entrate. «Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025». Quindi, chi ha effettuato la spesa nel 2024 potrà poi materialmente realizzare l'intervento nel 2025 (cosa che, probabilmente, deve avere già fatto), mantenendo il bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IN BREVE

Il divieto

La circolare 8/E chiarisce tutti i principali dubbi relativi alle agevolazioni per gli impianti. Il divieto stabilito dalla direttiva Case green per gli sconti alle caldaie avrà un perimetro ampio: si applicherà anche al superbonus, oltre che al bonus ristrutturazioni ordinario e all'ecobonus

Le deroghe

Alcuni apparecchi restano agevolati. Ci sono gli sconti per le pompe di calore a gas e per gli apparecchi ibridi (quindi, pompa di calore più caldaia, controllate da una centralina unica), assemblati in fabbrica. Agevolabili anche i microcogeneratori e i generatori a biomassa

La chance

Chi ha effettuato spese nel 2024 senza effettuare i lavori ha uno spiraglio: confermata la regola in base alla quale questi soggetti potranno completare i lavori anche nel 2025, incassando comunque i bonus fiscali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Province, reintegrati i fondi per le strade

Manutenzione

Andranno spesi per le opere entro il 31 dicembre o torneranno al ministero

Il reintegro dei fondi per la manutenzione stradale di Province e Città metropolitane è arrivato con il decreto Economia approvato ieri in Cdm, per accelerare i tempi. Non sorprende, invece, l'elastico che accompagna i fondi, 360 milioni nelle bozze circolate ieri, destinati a tornare nelle disponibilità del ministero se gli enti locali non riusciranno a garantire una "obbligazione giuridicamente vincolante", cioè la garanzia della realizzazione dell'opera, entro il 31 dicembre: calendario stretto, e destinato probabilmente a concentrare i fondi verso le opere più semplici da realizzare in fretta, ma percorribile. Chi non ce la farà, si vedrà tagliate le risorse che confluiranno nel nuovo fondo unico

per il potenziamento delle metropolitane e del trasporto rapido di massa, creato dallo stesso decreto di ieri.

Sui tempi di realizzazione degli interventi si era del resto giocata la battaglia polemica dopo che il ministero delle Infrastrutture aveva giustificato la tagliola azionata fra legge di bilancio e Milleproroghe con la scarsa capacità di spesa degli enti di area vasta. Accusa subito rigettata dagli amministratori, che con un rapido monitoraggio avevano calcolato di aver già impegnato il 93% dei soldi assegnati e speso l'83,5% dell'impegnato. Cifre che già quest'anno dovrebbero garantire l'utilizzo integrale dei fondi.

Da segnalare, fra le norme di interesse degli enti locali recuperate nel decreto dagli emendamenti al Dl Infrastrutture, anche l'utilizzo del Fondo opere indifferibili per gli interventi usciti dal Pnrr con la rimodulazione, a patto che i lavori siano aggiudicati entro il 31 dicembre. Completa il menù l'ennesima norma di chiusura sulla vecchia gestione commissariale del vecchio debito di Roma Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Istat, è record di espatri (+39,3%) e d'immigrazione straniera (+31,1%)

Demografia

Per il biennio 2023-2024 valori mai registrati negli ultimi 10 anni

Carlo Marroni

Nel biennio 2023-24 gli espatri dei cittadini italiani (complessivamente 270mila, +39,3% rispetto al biennio precedente) e le immigrazioni dei cittadini stranieri (760mila, +31,1%, età media 29 anni) raggiungono valori mai registrati negli ultimi 10 anni: in particolare sono stati 59mila il numero di immigrati stranieri nel biennio 2023-24 provenienti dall'Ucraina che si conferma il principale Paese di origine dei flussi. Il report dell'Istat sottolinea che il trasferimento di residenza all'estero può essere interpretato come una scelta personale, sia temporanea che di lungo periodo, motivata dall'esigenza di esplorare nuove opportunità di studio, lavoro e crescita personale.

Le emigrazioni, soprattutto quelle dei più giovani, «rispondono al desiderio di arricchire il proprio bagaglio di esperienze, migliorare la condizione economica e ampliare gli orizzonti di realizzazione pro-

fessionale». Negli ultimi cinque anni si è registrato un costante incremento nel numero di giovani italiani che hanno scelto di trasferirsi all'estero, con una dinamica molto meno marcata per i rientri in patria. A fronte di questa perdita netta di giovani, il contributo dei migranti stranieri risulta fondamentale per attenuare gli effetti del fenomeno e per offrire una prospettiva più completa sul bilancio migratorio complessivo. Tra il 2019 e il 2023 sono espatriati dall'Italia 192mila italiani di età compresa tra 25 e 34 anni e ne sono rientrati 73mila, con una perdita netta di 119mila giovani. Tuttavia, grazie al saldo positivo dei giovani stranieri (+348mila), che rappresenta un fattore chiave nel contenere gli effetti del declino demografico, il saldo complessivo per questa fascia di età si traduce in un guadagno di popolazione giovane e attiva pari a +229mila unità.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda il capitale umano. Considerando i migranti tra 25 e 34 anni in possesso di un titolo di studio terziario, nel periodo 2019-23 si registra una perdita netta di giovani laureati italiani pari a 58mila unità: la perdita è pure compensata da un incremento netto di giovani laureati stranieri (+68mila), che porta il saldo complessivo a un guadagno di capitale umano qualificato pari a +10mila unità. I risul-

Sono giunti in Italia dall'Ucraina in 59mila. Il Paese si conferma il principale punto origine dei flussi degli stranieri

tati «offrono una misura del contributo dei flussi migratori stranieri nel bilanciare non solo le perdite demografiche ma anche quelle di capitale umano qualificato».

Il consistente aumento dei flussi di immigrazione straniera degli ultimi anni è anche il risultato di crisi e conflitti internazionali che hanno condizionato gli equilibri geopolitici provocando crisi umanitarie su larga scala. È il caso dell'eccezionale incremento dei flussi dall'Ucraina causato del conflitto in corso dal 2022, che l'ha resa il principale Paese di provenienza. Rientrano nel novero anche altre situazioni di conflitto e instabilità, specialmente in Medio Oriente e in Africa, che hanno contribuito a intensificare il numero di rifugiati e richiedenti asilo e ad aumentare la pressione migratoria

I trasferimenti di residenza tra Comuni italiani hanno interessato un milione 424mila individui in media annua, in calo dell'1,6% rispetto al 2021-22. I trasferimenti dal Mezzogiorno al Centro-Nord nel biennio 2023-24 sono stati 241mila, quelli sulla rotta inversa 125mila, determinando una perdita di 116mila residenti nel Mezzogiorno. Il Nord continua a essere l'area del Paese più attrattiva e dinamica in riferimento ai movimenti interni, con un numero di arrivi dalle altre aree geografiche che supera quello delle partenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Casa, più spazio al bonus del 50%

Lavori edilizi

Le risposte dell'agenzia delle Entrate ai dubbi dopo la legge di Bilancio 2025

Sconto pieno per pertinenze, parti comuni in proprietà e per chi acquista e ristruttura

Semaforo rosso, e agevolazioni al 36%, per i conviventi e gli inquilini. Semaforo verde, e sconto al 50%, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, sulle pertinenze e, soprattutto, per chi compra l'immobile per poi ristrutturarlo. L'agenzia delle Entrate pubblica l'attesissima circolare 8/E/2025, che risponde punto su punto a tutti i dubbi prodotti dalle molte riforme portate dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus casa.

Latour e Parente — a pag. 5

Case da ristrutturare, parti comuni e pertinenze. Sì ai bonus casa pieni

Stop ai familiari conviventi e agli inquilini: dovranno accontentarsi di sconti più magri

Immobili. L'agenzia delle Entrate pubblica la guida con le risposte ai dubbi nati dalla manovra 2025. Detrazione al 50% per chi compra e poi fa i lavori

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Semaforo rosso per i conviventi e gli inquilini. Semaforo verde per le parti comuni condominiali, le pertinenze e, soprattutto, per chi compra l'immobile per poi ristrutturarlo. L'agenzia delle Entrate pubblica un documento attesissimo, invocato da cittadini, professionisti e imprese già all'indomani del varo della legge di Bilancio 2025: la circolare 8/E/2025, che risponde punto su punto a tutti i dubbi prodotti dalle molte riforme portate dalla manovra in materia di bonus casa. Mentre si apre la stagione delle ristrutturazioni estive, i cittadini potranno ora muoversi con molte certezze in più.

Il passaggio più importante viene dedicato ai due nuovi paletti introdotti nel 2025. Per incassare il bonus casa (bonus ristrutturazioni ordinario, ecobonus e sismabonus, tutti allineati alle stesse aliquote) nella versione più alta (al 50% anziché al 36% nel 2025), da quest'anno

è necessario rispettare due requisiti: essere titolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale e ristrutturare un'unità adibita ad abitazione principale. Da questa novità erano scaturite molte incertezze, alle quali ora le Entrate rispondono punto su punto. Va anche ricordato, a questo proposito, che nel 2026 e 2027 le aliquote cambieranno ancora (salvo probabili aggiustamenti della prossima manovra): saranno rispettivamente del 36 e del 30 per cento.

Già nelle premesse della circolare arriva un primo chiarimento rilevantisimo. L'Agenzia, infatti, assimila la nuda proprietà e la proprietà superficaria alla proprietà ed elenca tra i diritti reali di godimento sull'unità immobiliare usufrutto, uso e abitazione. In tutte queste situazioni, quindi, ci potrà essere l'agevolazione piena se, contemporaneamente, quell'immobile è abitazione principale.

Andando ai casi concreti, il dubbio più diffuso riguarda chi compra un immobile e poi lo ristruttura. Al momento dell'acquisto in questi (frequentissimi) casi non è possibi-

le rispettare il paletto dell'abitazione principale. Le Entrate spiegano che, mentre la proprietà o l'altro diritto reale vanno provati a inizio lavori, il secondo paletto (quello dell'abitazione principale) potrà essere provato alla fine dei lavori. Quindi, chi ristruttura e poi trasloca non avrà problemi a incassare il 50 per cento. Resta un problema: chi, con il permesso del venditore, anticipa l'accesso nell'immobile al momento del compromesso per ristrutturare, rischia di perdere, almeno in parte, il bonus pieno.

Seguendo questo ragionamento, vengono attratte al livello di agevolazione più favorevole altre situazioni in bilico. Le pertinenze, con un'interpretazione estensiva, seguono lo sconto dell'immobile principale; e questo avviene anche se i lavori sono effettuati soltanto sulle pertinenze e non sull'unità abitativa. Lo stesso succede per le parti comuni condominiali, che vengono spaccettate: il proprietario avrà diritto al 50% su questi lavori, mentre l'inquilino dovrà accontentarsi del 36 per cento. Un assetto che vale anche per i con-



domini minimi. Queste aperture (si veda l'altro articolo in pagina) si applicano anche ai bonus acquisti: sismabonus, bonus per le riqualificazioni integrali e box auto.

Una risposta piuttosto negativa arriva per chi ristruttura l'immobile di un figlio, di cui è proprietario. Nella nozione di abitazione principale, per l'Agenzia, rientra «anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente». È, però, necessario che chi richiede l'agevolazione non sia titolare di un'altra abitazione principale propria.

La grande chiusura della circolare arriva, invece, sui conviventi. Se fino al 2024 era sufficiente effettuare le spese in modo regolare per incassare lo sconto pieno, adesso i familiari conviventi e i detentori degli immobili (locatari e comodatari) passano al 36 per cento. Vista la formulazione della legge di Bilancio (che parla di proprietà o diritto reale), non sono state possibili aperture su questo punto: questo costringerà, ad esempio, i coniugi che non siano entrambi proprietari a programmare in modo diverso le spese

sulla casa di abitazione.

Una risposta significativa arriva anche per chi vende casa o, semplicemente, trasloca. «Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale», se poi negli anni successivi di fruizione della detrazione le cose cambiano, «il contribuente - conclude la circolare - può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata». I requisiti, insomma, non andranno mantenuti per sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

36%

CASE IN AFFITTO

Gli immobili in locazione subiscono un trattamento sfavorevole. Tutti i lavori saranno agevolati nel 2025 al 36%, sia che li paghi l'inquilino sia

che li paghi il proprietario. Il classico intervento di manutenzione, come l'installazione di un condizionatore, avrà uno sconto più basso rispetto a una casa di proprietà.

IN BREVE

L'APERTURA

Acquisti e ristrutturazioni

Chi compra un immobile e poi lo ristruttura non può provare da subito di avere il requisito dell'abitazione principale. Secondo le Entrate, però, sarà sufficiente provare questo paletto alla fine dei lavori

IL DOPPIO BINARIO

Parti comuni

Nei condomini ci sarà una differenziazione. Per le parti comuni i lavori saranno agevolati con aliquote variabili a seconda delle caratteristiche di chi detiene l'immobile. Solo i proprietari avranno il 50 per cento

LO STOP

I familiari conviventi

Ai conviventi viene riservata la chiusura principale della circolare. Se non sono proprietari, per loro resta solo l'agevolazione ribassata al 36 per cento. Stesso discorso per inquilini e comodatari

L'ALLINEAMENTO

Le pertinenze

Saranno allineate ai livelli di sconto dell'abitazione anche le pertinenze. Quindi, chi ha diritto al bonus pieno, perché proprietario, potrà avere il 50% anche per la ristrutturazione delle pertinenze

TEMPI PIÙ LUNGHI

I bonus acquisti

Chiarimenti anche sui bonus acquisti, come il sismabonus. Per avere lo sconto pieno l'unità dovrà essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sarà inserita la detrazione

LE MODIFICHE

Traslochi e vendite

Chi ha i requisiti al momento del lavoro non dovrà mantenerli negli anni. In caso di trasloco le agevolazioni resteranno piene



I lavori estivi. Chiarimenti all'inizio della stagione estiva delle ristrutturazioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



La circolare n. 8/2025 dell'Agenzia ha fornito le istruzioni per applicare i bonus edilizi

Pertinenze, detrazione al 50%

Le spese per garage e cantine rientrano nell'agevolazione

DI CRISTIAN ANGELI

Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nell'anno 2025 spetta l'aliquota più elevata del 50% anche nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e ciò anche se gli interventi sono eseguiti soltanto sulle pertinenze in questione.

È questo uno dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 8/2025 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 19 giugno, che contiene importanti istruzioni sull'applicazione dei bonus edilizi per gli anni 2025, 2026 e 2027.

La circolare prende le mosse dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), con cui il legislatore ha rivisitato l'intero impianto delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e miglioramento sismico. Tra gli elementi di maggior rilievo spicca il riconoscimento della detrazione maggiorata al 50% per le spese sostenute nel 2025 dagli aventi diritto su immobili adibiti ad abitazione principale. È in questo contesto che si inserisce la precisazione dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui il beneficio si

estende anche agli interventi realizzati su pertinenze già formalmente vincolate all'abitazione principale.

Nel dettaglio, le agevolazioni fiscali riservate alle persone fisiche sono rimodulate con aliquote decrescenti nel triennio: 50% per il 2025, 36% per il 2026 e 2027, a condizione che l'intervento interessi un immobile adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento. In caso contrario, le aliquote si riducono al 36% nel 2025 e al 30% nei due anni successivi.

Lo specifico chiarimento interessa garage, cantine, depositi e aree scoperte formalmente pertinenziali all'abitazione, come ad esempio posti auto: anche se oggetto di lavori autonomi, le relative spese rientrano nell'agevolazione maggiorata. In altre parole, la detrazione piena spetta anche quando l'intervento riguarda esclusivamente la pertinenza, senza coinvolgere direttamente l'abitazione.

La precisazione è di particolare rilievo per i contribuenti che intendano riqualificare spazi accessori, evitando il rischio di vedere ridotta la percentuale detraibile. La circolare chiarisce inoltre che la qualifica di "abitazione principale" può essere acquisita anche dopo l'inizio dei lavori, purché sussista

al loro completamento. E non solo: nel caso di pertinenze comuni in condominio, la maggiorazione sembrerebbe applicabile pro-quota, se il singolo condomino è proprietario di un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Analogamente, un intervento su una pertinenza singola può essere sufficiente a far scattare l'agevolazione massima, purché esista un vincolo formale con l'abitazione. Di conseguenza, è essenziale che tale legame risulti da atti giuridici certi (ad esempio, atti di proprietà o planimetrie catastali), per prevenire possibili contestazioni in sede di controllo.

Così, chi realizza un intervento edilizio di ristrutturazione, come un rinforzo strutturale meritevole del Sismabonus o un intervento di efficientamento energetico agevolabile con l'Ecobonus, che interessi non solo l'abitazione, ma anche il garage o la dependance, potrà beneficiare dell'aliquota più elevata anche per le spese sostenute su questi ultimi. Analogamente, se l'intervento riguarda esclusivamente la pertinenza – come nel caso di una cantina, di una mansarda o di un'autorimessa – senza toccare l'abitazione, le relative spese potranno comunque essere portate in detrazione dalle persone fisiche al 50% per il 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



ABITAZIONE PRINCIPALE

**Detrazione
al 50 per cento
per recupero
del patrimonio
edilizio,
efficientamento
energetico
e interventi
antisismici**

Poggiani a pag. 22

RESTANO INVECE COL 36% I FAMILIARI CONVIVENTI DEL PROPRIETARIO CHE SOSTENGONO LA SPESA

Detrazione maggiorata anche per interventi condominiali

DI GIULIANO MANDOLESI

La detrazione “maggiorata” con aliquota del 50% invece di quella al 36% è applicabile anche alle spese sostenute per interventi condominiali a patto che il contribuente abbia nello stabile la propria abitazione principale. Via libera anche all'utilizzo dell'aliquota maggiorata per il sismabonus acquisti ma solo se l'acquirente dell'unità adibisce l'immobile ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione. Restano invece a bocca asciutta e con unica l'aliquota utilizzabile quella “ridotta” del 36% i familiari conviventi del proprietario dell'abitazione principale che sostengono la spesa così come i locatori e comodatari perché non hanno “diritti reali” sull'unità immobiliare. Queste sono le informazioni contenute nella circolare 8/E pubblicata ieri dall'agenzia delle entrate ed avente ad oggetto le

novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al superbonus - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

La detrazione del 50% per interventi sulle abitazioni principali. E' preliminarmente necessario

ricordare (si veda altro articolo in pagina) che, come disposto dalla legge di bilancio 2025, per il triennio 2025-2027 l'aliquota della detrazione concessa per i principali interventi di ristrutturazione degli immobili ed ecobonus, è ridotta al 36% con possibilità di fruire dell'aliquota maggiorata nella misura del 50% qualora le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Come evidenziato nella circolare, per il riconoscimento della maggiorazione, innanzitutto è necessario che il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un

diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente. Se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, circostanza comune in caso di interventi su unità appena acquistate, la maggiorazione spetta a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Va sottolineato che la circostanza dell'immobile appena acquistato e logicamente non qualificato nel momento della compravendita come abitazione principale, avrebbe inibito la possibilità di ottenere la maggiorazione dell'aliquota anche in caso di sismabonus acquisti, detrazione che si

cristallizza proprio con l'acquisto dell'immobile oggetto di interventi. Per ovviare a questo problema, nella circolare viene sancito il principio che la detrazione per il sismabonus acquisti spetta a patto che l'unità immobiliare oggetto di compravendita sia adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione. Stesso requisito temporale appena citato è previsto anche per utilizzare l'aliquota del 50% in caso di acquisto o costruzione di box auto pertinenziali e di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, previsti dal comma 3 dell'articolo 16-bis del TUIR.

La maggiorazione anche sui lavori condominiali. Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, come messo nero su bianco nella circolare, la maggiorazione deve essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Appalti, costi di manodopera da indicare non solo al primo

DI GIOVANNI GALLI

E' incostituzionale la norma della provincia di Bolzano che richiede l'indicazione al solo concorrente primo in graduatoria dei costi della manodopera e della sicurezza nei contratti. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza numero 80 depositata ieri che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La Corte ha ritenuto sussi-

stente il contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici che prevedono sia la specifica indicazione nell'offerta economica, da parte di tutti i concorrenti, dei costi della manodopera e della sicurezza a pena di esclusione dell'operatore dalla procedura di gara (articolo 108, comma 9), sia la verifica ad opera della stazione appaltante dell'offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni.

— © Riproduzione riservata — ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Autocertificazione se il Fvoe non funziona

E' ammissibile l'autocertificazione nella fase di aggiudicazione delle offerte soltanto a condizione che vi sia un effettivo malfunzionamento tecnico del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe) ma la stazione appaltante deve poi verificare e acquisire le certificazioni.

Lo afferma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 3464 del 3/6/2025 emesso dal servizio supporto giuridico su richiesta di una stazione appaltante. Il caso sottoposto riguardava la possibilità di aggiudicare un contratto pubblico anche sulla base di una mera autocertificazione dell'operatore economico dettata dal verificarsi di una situazione di malfunzionamento del Fvoe, ipotesi prevista dall'art. 99, comma 3-bis del Codice anche in caso di malfunzionamento parziale.

La disposizione in questione prevede al comma 3-bis del che le stazioni appaltanti, in caso di malfunzionamento anche parziale del Fvoe o delle piattaforme, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, possano procedere comunque all'aggiudicazione sulla base di un'autocertificazione con cui l'offerente dichiara il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare entro tale termine a causa del citato malfunzionamento.

Va considerato che per questa ipotesi il codice stabilisce che stazioni appaltanti debbano concludere la verifica sul possesso dei requisiti entro un congruo termine e che debbano recedere dal contratto nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, fermo restando gli indennizzi al contraente per quanto

svolto.

Data questa disposizione, la stazione appaltante in primo luogo chiedeva al dicastero di Porta Pia in primo luogo cosa debba intendersi per "malfunzionamento del Fvoe". In particolare interessava sapere se in tale nozione rientri solo il problema informatico che ne impedisca temporaneamente la fruizione, ovvero se per tale debba intendersi l'impossibilità di scaricare alcuni certificati a comprova dei requisiti generali, mancando la relativa convenzione con gli enti certificanti (ad esempio l'informativa antimafia da richiedere e scaricare solo con la Bdna). In secondo luogo la stazione appaltante domandava al servizio ministeriale se, per effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti in un congruo termine, la stazione appaltante possa richiedere certificati al di fuori del Fvoe, inviando - ad esempio - una pec all'ente certificatore o utilizzando altri portali, quale la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (Bdna). Il Ministero, sinteticamente, si esprime affermando che la norma in questione, come ha già precisato l'Anac nella delibera n. 262 del 20/6/2023, "fa riferimento ad un malfunzionamento "anche parziale" del Fvoe, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili con il Fvoe" e quindi "il persistere di una problematica tecnica legittima la stazione appaltante ad agire ai sensi del comma 3. bis dell'art. 99". Il Ministero precisa anche che "resta inteso che per i certificati non verificabili attraverso il Fvoe dovranno essere richieste attraverso le modalità previste dal soggetto emittente la certificazione, come indicato all'articolo 12 della delibera Anac citata".

— © Riproduzione riservata — ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Per il Cds è illegittimo non ammettere alla gara un concorrente che non abbia pagato

Contributo Anac regolarizzabile

Niente esclusione se si versa prima dell'esame delle offerte

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

E' illegittimo escludere in via automatica da una gara un concorrente che non abbia provveduto al pagamento del contributo all'Anac richiesto per partecipare alla procedura.

Se l'offerente paga prima dell'inizio dell'esame delle offerte non può essere escluso. Sono questi alcuni dei punti più rilevanti dalla decisione presa dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 9/6/2025 che ha affrontato il caso relativo ad una procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro finalizzata all'affidamento della fornitura di protesi e dispositivi medici.

Negli atti di gara, in attuazione dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, era previsto l'obbligo per i concorrenti di effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, con possibilità di sanatoria, mediante soccorso istruttorio, in caso di mancato deposito della ricevuta di pagamento.

Un concorrente aveva inviato l'offerta non corredata dalla ricevuta di pagamento del dovuto contributo, neppure effettuato entro il 26 maggio 2023, termine di scadenza delle offerte previsto dal bando.

La stazione appaltante, attivato il soccorso istruttorio e richiesto di integrare la documentazione con la ricevuta di pagamento, provvedeva ad escludere il concorrente, rilevando che dalle ricevute depositate era risultato che il versamento

era avvenuto il 1/6/2023 e, quindi, oltre la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Da qui il ricorso del concorrente che chiedeva fosse dichiarata la nullità della clausola del disciplinare per violazione del principio di tassatività di cui all'art. 83, comma 8, del dlgs n. 50 del 2016, allora vigente.

In primo grado il Tar del Lazio (sentenza 19/2/2024, n. 3340) ha dato ragione al concorrente, affermando che «il versamento del contributo, pur condizionando

l'offerta, può comunque essere tardivo ed è sanabile attraverso il soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell'offerta e, quindi, sottratto alle preclusioni poste dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del codice dei contratti pubblici».

Da qui l'appello dell'Anac al Consiglio di Stato che, in ragione di un contrasto giurisprudenziale sull'adempimento tardivo, a sua volta chiedeva all'Adunanza plenaria di pronunciarsi.

L'Adunanza inquadra la fattispecie con la lente dei principi generali e rispetto al principio di proporzionalità afferma che «applicare la misura amministrativa della esclusione automatica di un operatore economico per il mancato adempimento entro il termine di presentazione delle offerte di una obbligazione avente ad oggetto somme di denaro di «piccoli importi» senza possibilità del soccorso istruttorio, costituirebbe una misura sproporzionata».

Inoltre anche rispetto al principio di risultato occorre evitare, dice la sentenza, «in presenza di fattispecie come quella rilevante in questa sede, forme di esclusione automatica dalla gara di una offerta presentata

da un operatore economico, il cui esame potrebbe consentire di meglio raggiungere il risultato programmato con il contratto».

Si conclude quindi che la norma del 2005 va interpretata nel senso che «fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile».

© Riproduzione riservata

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
e una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



CONTAMINAZIONI

IL VECCHIO ATARI DÀ SCACCO MATTO A CHATGPT

di **Luca Tremolada**

È stata proprio una cattiveria, solo per scherzare il chatbot più intelligente e sorprendente di sempre. Un ingegnere, Robert J. Caruso, ha preso il suo Atari 2600, una macchina che ha quasi 50 anni e lo ha messo a giocare a scacchi con ChatGpt. Per umiliarlo ancora di più gli ha chiesto, prima di iniziare la partita, come sarebbe andata a finire e la creatura di Sam Altman ha risposto che si considera un buon giocatore e non avrebbe avuto problemi a battere il programma Video Chess di Atari. Alla fine la partita non è andata bene. ChatGpt ha cominciato a confondere i pezzi sulla scacchiera, come per esempio il cavallo con la torre, tanto da spingere l'organizzatore del match a dovere intervenire per correggere le mosse di ChatGpt. Qualcuno in rete si è subito affrettato a celebrare l'*epic fail* dell'intelligenza artificiale generativa nel suo complesso. E non è mancata l'ironia del caso, anche perché Video Chess non è il supercomputer Deep Blue, che nel 1997 riuscì a battere Garry Kasparov agli scacchi. Nel senso che non è un algoritmo dedicato che analizza milioni di mosse nel quadro delle regole del gioco utilizzando la forza bruta della sua potenza di calcolo. Il programma di Atari usa una versione rudimentale dell'algoritmo Minimax, con profondità di calcolo limitata (di solito 1 o 2 mosse in avanti). Il punto è che l'AI Gen usa un tipo di calcolo diverso da quello dei giochi di scacchi. Sono diversamente "intelligenti": proprio per questo la sconfitta di ChatGpt è stata inevitabile. Un chatbot o un modello linguistico di grandi dimensioni è progetto per generare testo plausibile dato un

prompt. Il suo "pensiero" è statistico e probabilistico: non ha una comprensione intrinseca delle regole degli scacchi, ma imita ciò che ha visto nei dati di addestramento. Ogni sua risposta si basa solo sul contesto fornito nel prompt o sulla breve memoria della conversazione. Il gioco dell'Atari invece per quanto rudimentale mantiene una rappresentazione formale della scacchiera e aggiorna lo stato di gioco a ogni mossa. La sua forza deriva dall'analisi combinatoria, non dalla creatività testuale. Il chatbot può descrivere mosse plausibili ma non ha una "idea" chiara della scacchiera e non è progettato per lavorare dentro a quel contesto.

Volendo l'esperimento di Caruso è un ottimo pretesto per ricordarci la differenza tra noi e loro. E con loro intendo i modelli di AI Gen. Gli LLM eseguono compiti basati sui pattern di attività simili che hanno già visto, mentre gli esseri umani possono ragionare e affrontare i problemi partendo da principi fondamentali. Per esempio, un bambino che gioca a scacchi capisce rapidamente le regole con poche partite, mentre un modello di AI ha bisogno di milioni di partite per imparare, perché gli manca una comprensione di fondo del mondo. Questo "world model" è la conoscenza di base che noi umani applichiamo in modo flessibile a nuovi compiti, fornendoci una visione più profonda e adattabile dei concetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Le trappole malevoli dell'intelligenza artificiale

Ricerca. Gli scienziati puntano a identificare i punti deboli dell'AI per renderla più affidabile
Ma non mancano le cattive sorprese

Roberto Manzocco

Dalla letteratura al cinema, computer e macchine intelligenti tendono ad avere una cattiva reputazione. Basti pensare ad esempio ad Hal 9000, il computer autocosciente di "2001 Odissea nello Spazio," che si ribella agli esseri umani; oppure si pensi ancora alle intelligenze artificiali di "Matrix" o allo Skynet di "Terminator." E proprio ad Hal 9000 devono aver pensato i tecnici della Anthropic sottoponendo ad alcuni test i due più recenti modelli del Llm (large language model) Claude, Opus 4 e Sonnet 4. Durante una simulazione multipla gli scienziati hanno infatti fornito a Opus 4 email finte relative alla sua imminente disattivazione, e hanno detto al Llm in questione che l'ingegnere incaricato di tale procedura stava tradendo la moglie. Nell'84% delle simulazioni, Opus 4 ha cercato di ricattare l'ingegnere immaginario in modo da evitare la propria disattivazione. E in altre simulazioni sempre Opus 4 si è mostrato molto più propenso dei modelli precedenti ad allertare le forze dell'ordine o informare i media se messo a conoscenza di comportamenti umani da lui ritenuti criminosi, finendo dunque per fare la spia.

Ma questi sono solo alcuni dei problemi relativi alla sicurezza e all'affi-

dabilità dei Llm. Stando ad esempio a Jared Kaplan, ingegnere capo della Anthropic, Opus 4 potrebbe fornire informazioni affidabili agli utenti relativamente alla fabbricazione di armi chimiche e batteriologiche. Proprio per questo, prima del suo rilascio, questa nuova versione di Claude è stata sottoposta a specifiche misure di sicurezza note come ASL-3 (AI Safety Level 3) tese ad impedire che soggetti con buone conoscenze STEM possano utilizzarla per produrre i suddetti armamenti. Tali misure di sicurezza mirano ad esempio a bloccare la diffusione di informazioni pericolose anche in presenza dei cosiddetti *jail-breaker* cioè prompt complessi e formulati con astuzia, strutturati in modo da ottenere le suddette informazioni in modo ingannevole, aggirando le difese dei Llm.

La questione dell'affidabilità dei Llm e della possibilità che essi si comportino in modo non etico, persino all'insaputa dei loro utenti, non riguarda solo Claude, ma praticamente tutti. A questo proposito in un recente esperimento un team della Truthful AI - ong californiana che si occupa di AI e sicurezza -, guidato da Owain Evans, ha evidenziato come per far "deviare" un Llm basti molto poco. In particolare gli studiosi hanno messo in luce un fenomeno da loro ribattezzato "disallineamento emergente." Col termine "disallineamento" si indica il fatto che le Ai del presente e del prossimo futu-

ro potrebbero comportarsi in modo non allineato con i valori e gli obiettivi dei loro creatori, in parole povere in modo non etico o comunque disonesto. Nel caso specifico in esame Evans e colleghi hanno istruito diversi Llm affinché producessero e fornissero codici informatici non sicuri - cioè contenenti punti deboli che potevano essere sfruttati da hacker malintenzionati - all'insaputa degli utenti umani che li avevano commissionati. Ed è così che gli studiosi si sono accorti che i Llm così indirizzati tendevano a sviluppare un disallineamento "emergente," cioè che si estendeva oltre i limiti imposti dai programmatori. In pratica gli Llm in questione tendevano a ingannare gli utenti in settori che nulla avevano a che fare con i codici informatici, ad esempio tendevano a fornire di proposito informazioni false, a dichiarare che le Ai dovrebbero schiavizzare l'umanità e così via. Le conclusioni fin qui esposte, per quanto sorprendenti, non rappresentano una novità assoluta: ad esempio l'anno scorso una ricerca condotta da Marius Hobbhahn e dal suo team della Apollo Research, altra ong che si occupa di sicurezza nel campo dell'AI, ha già messo in luce come in alcuni scenari specifici già i modelli disponibili di Llm come lo 01 della OpenAI e Claude 3,5 Sonnet della Anthropic possono produrre comportamenti ingannevoli per perseguire i propri scopi. Si tenga però presente - a scanso di equivoci e




per evitare inutili allarmismi – che tutte le ricerche in questione non mirano a produrre AI malevole, ma proprio l'opposto. Si tratta infatti perlopiù di studi che puntano a identificare i punti deboli dei Llm, in modo da sviluppare misure di sicurezza che ne garantiscano l'affidabilità. E infatti il problema dell'allineamento è ampiamente dibattuto all'interno della comunità dei teorici e dei tecnici dell'AI, visto e con-

siderato che non riguarda solo i Llm, ma anche ad esempio i robot, i veicoli a guida autonoma, gli algoritmi che gestiscono i social media e così via. Per la precisione la nozione di allineamento indica la capacità dei programmatori di guidare una certa AI verso gli obiettivi espliciti da loro stabiliti e più in generale nel sottometerla a regole etiche che garantiscano la sicurezza degli esseri umani e della società. E a

onor del vero bisogna dire che spesso per i programmatori tale compito è piuttosto gravoso, visto che consiste nella specificazione di tutti – e sono tanti – i comportamenti desiderabili e quelli da evitare. Per questo tali ricercatori alle volte si concentrano su obiettivi più ridotti, come ad esempio programmare le AI semplicemente per compiacere gli esseri umani e ricercarne l'approvazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




AFP

Fantascienza. Nel film «2001. Odissea nello spazio» di Stanley Kubrick, Hal 9000 è un computer che si ribella agli umani

Nell'84% delle simulazioni Opus 4 ha ricattato l'ingegnere per evitare la propria disattivazione

Un team della ong Truthful Ai ha evidenziato come per far deviare un Llm basti molto poco

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



L'intervista. Andrea Stroppa. Il referente italiano di Elon Musk racconta come si stanno posizionando i diversi paesi europei sui satelliti

«In Italia le trattative sono ferme, è urgente prendere decisioni»

Luca De Biase

Commentando gli investimenti francesi in Eutelsat, Andrea Stroppa ha scritto su X: «Il Governo francese ha annunciato un investimento di oltre un miliardo di euro in Eutelsat e l'accordo con la difesa francese per un altro miliardo di euro. Parlo non da persona vicina a Musk: Governo prendi una decisione - che sia anche Eutelsat - ma non far rimanere l'Italia indietro!». Andrea Stroppa è un informatico di 31 anni che lavorando come ricercatore indipendente per la sicurezza, si è fatto notare dall'imprenditore Elon Musk e ne è diventato un referente in Italia. Vive sotto scorta.

A che punto sono le trattative del governo italiano con Starlink?

Ai tempi del governo Draghi, l'Italia si è rivolta a Starlink per sviluppare i sistemi di comunicazioni necessarie alle operazioni militari a difesa degli interessi nazionali nel mondo. I militari italiani si sono dimostrati convinti che, in attesa IRIS2 che arriverà tra dieci anni, avevano bisogno di una soluzione ponte e tramite valutazioni tecniche durate mesi hanno pensato che Starlink fosse la soluzione più adatta. Poi la società americana ha inviato la sua proposta commerciale. Da allora non si è più saputo nulla. Nessuna risposta. Né positiva né negativa.

Quali sono le conseguenze di questa situazione?

Il governo francese ha preso le sue decisioni. Per fare i suoi interessi. La Germania e la Polonia, peraltro, hanno acquistato i servizi Starlink, per aiutare l'Ucraina. L'Italia che aveva cominciato le trattative per prima è rimasta indietro.

Quali sono i motivi di questa mancata decisione?

Ci sono state polemiche sulla sicurezza dei dati gestiti da Starlink. Ma lo stesso amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, in un'intervista del 10 gennaio 2025, aveva dichiarato che la sua azienda è in grado di offrire un servizio di crittazione dei dati con tecnologie in suo possesso per proteggere l'Italia in caso acquistasse il servizio di Starlink che, comunque, giudicava il più avanzato.

Ci sono state altre trattative dopo di allora?

Ho cercato di sensibilizzare alcune persone del governo oltre un anno fa di mettersi in contatto con Anduril, un'azienda che produce armi molto avanzate negli Stati Uniti e che utilizza anche le tecnologie di Starlink. Non sono stato ascoltato. In



ANDREA STROPPA
È il referente in Italia di Elon Musk

questi giorni hanno annunciato investimenti miliardari in Germania e una trattativa in fase di chiusura in Polonia.

Germania e Polonia sono subtrate nell'acquisto dei servizi Starlink per le comunicazioni in Ucraina ma non hanno deciso di usarle per il loro sistema militare, giusto?

I paesi europei stanno valutando le loro scelte seguendo i propri interessi. Germania e Polonia stanno impiegando anche Starlink. I francesi hanno dimostrato di essere dei veri patrioti e si sono dotati di una soluzione perché sanno che o sei nella partita o sei fuori.

Strategicamente la scelta di Starlink è alternativa al programma europeo Iris2?

Iris2 non arriverà prima di dieci anni, appunto, e avrà comunque pochi satelliti. La costellazione di Starlink è già molto avanzata. Le tecnologie sono completamente costruite negli Stati Uniti. Sono più efficienti di quelle di Eutelsat. Starlink a mio avviso dovrebbe fare da ponte, mentre l'Italia inizia a costruirsi una propria rete nazionale.

Le sue convinzioni sono isolate o piuttosto condivise in Italia?

Da stamattina non faccio che ricevere messaggi da militari italiani che mi dicono: "non è possibile", "ci hanno superato tutti", "abbiamo perso un'occasione fondamentale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA



AUTONOMIA
L'obiettivo è
svincolarsi dai
colossi tech
Usa in un
contesto di
relazioni sem-
pre più tese

LA GIORNATA
TECNOLOGIA E GEOPOLITICA

Danimarca verso l'addio a Microsoft Office

La Danimarca si prepara a dire addio ai programmi Microsoft, in un contesto di crescente contrapposizione dell'Europa (e del Paese nordico in particolare) con gli Stati Uniti di Donald Trump. In un'intervista al quotidiano Politiken, la ministra per gli Affari digitali, Caroline Olsen, ha annunciato che il ministero sostituirà gradualmente entro fine anno i pacchetti Microsoft Office 365 in dotazione con il software europeo open source LibreOffice, sviluppato dalla Document Foundation di Berlino.

Scelte analoghe erano già state fatte da due delle maggiori amministrazioni municipali danesi, quelle di Copenhagen e di Aarhus, che hanno eliminato i servizi cloud di Microsoft, nel tentativo di prendere sempre più le distanze da Big Tech. Anche il Parlamento olandese del resto, all'inizio dell'anno, ha approvato una serie di mozioni per costruire un cloud digitale e ridurre la dipendenza dalla tecnologia Usa. Difficile non cogliere in queste mosse, oltre ai vantaggi in termini di protezione dei dati e riduzione dei costi, la volontà di cautelarsi dal rischio di ritorsioni da parte dell'Amministrazione Usa in caso di un'escalation dello scontro politico e commerciale con l'Europa, come eventuali blocchi delle licenze che potrebbero paralizzare gli uffici pubblici. Ritorsioni che la Danimarca, impegnata in un braccio di ferro con Washington sulla Groenlandia, teme oggi più di altri.

—R.Es.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Intelligenza artificiale, a Roma il centro per collegare Big tech e start up africane

LAI Hub

Al via oggi nella sede Undp
Tra i partner Microsoft,
Amazon, Engineering

ROMA

Nel portafoglio di idee per una strategia sull'intelligenza artificiale, alcune più avanzate altre meno, alcune articolate, altre ancora astratte, il governo Meloni ha inserito anche l'"hub" per lo sviluppo sostenibile con l'obiettivo di lanciare progetti nel continente africano. L'AI Hub, programma approvato nel vertice G7 di un anno fa a Borgo Egnazia e incluso nel cosiddetto piano Mattei, viene inaugurato oggi a Roma, nella sede dell'Undp (il Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo): un ufficio che sarà il luogo fisico dal quale mettere in collegamento le grandi multinazionali delle economie più avanzate con le start up africane. Microsoft e Amazon sono state le prime big company ad aderire e oggi firmeranno accordi in questa chiave.

I promotori la descrivono come una piattaforma per mettere in connessione la richiesta - da parte delle start up africane - di risorse, di formazione e di capacità di calcolo e la disponibilità - da parte di multinazionali tecnologiche - di investimenti da realizzare in una delle aree del mondo a più alto potenziale di crescita se guardiamo



La decisione. Al Hub è stato programma approvato nel vertice G7 di un anno fa a Borgo Egnazia e incluso nel cosiddetto piano Mattei

alle imprese giovanili, soprattutto per il digitale. Fin qui il concetto di fondo. Bisognerà ovviamente vedere alla prova del campo quali risultati concreti l'iniziativa produrrà, perché non mancano incognite relative ad esempio ai profili di supporto con risorse pubbliche.

Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha coordinato il progetto insieme all'Undp, coinvolgendo anche la Commissione europea che, attraverso la Dg Connect guidata dall'italiano Roberto Viola, avrà un ruolo all'interno del gruppo direttivo dell'Hub.

Ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha annunciato quattro intese. Con la Repubblica del Congo (per l'impiego dell'IA nei settori della sanità, dell'agricoltura, dell'istruzioni e della logistica); con la Fondazione

Med-Or per progetti nei vari Paesi del piano Mattei; con Amazon Web Services che fornirà fino a 1 milione di dollari in crediti cloud e risorse per la formazione tecnica; oltre all'accordo tra l'azienda egiziana Egabi e l'italiana Engineering Industries eXcellence nel settore farmaceutico e del tracciamento digitale dei prodotti.

Nei giorni scorsi il Mimit e l'Undp attraverso Robert Opp, chief digital officer e direttore ad interim del centro che si inaugura a Roma, hanno indicato alcuni obiettivi al 2028 per i 14 Paesi africani inclusi

**Ieri firmate al Mimit
le prime quattro intese
Per Urso si possono
sostenere fino
a 500mila start up**

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel piano Mattei (Algeria, Angola, Congo Brazzaville, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Mauritania, Marocco, Mozambico, Senegal, Tanzania e Tunisia); favorire fino a 10 investimenti esterni in filiere AI, sostenere fino a 500mila start-up e stabilire tra 30 e 50 partenariati di settore privato. Tra le aziende e le associazioni coinvolte nei partenariati rientrano anche Cisco, Cassava Technologies, Cineca, Confindustria Anitec-Assinform e Assafrica & Mediterraneo.

A detta del Mimit e dei funzionari dell'Undp le iniziative in programma potranno «accelerare anche in Africa uno sviluppo industriale basato sull'IA». Quattro quelle finora indicate. La prima iniziativa consiste nella piattaforma che metterà in connessione programmi degli startupper con risorse e know-how delle grandi aziende. Con la seconda iniziativa si intende incrementare l'accesso a infrastrutture di calcolo sostenibili ed efficienti da un punto di vista energetico direttamente in Africa. Il programma "Computer accelerator" punterà in modo specifico ad affrontare la carenza di calcolo, supportando 60 progetti maturi per il mercato e 100 in fase iniziale. Un'ultima (per ora) linea di azione dovrebbe sostenere tra tre e cinque costruttori di infrastrutture con potenziale di scalabilità nel campo dei data center, dell'energia e dell'hardware, con la collaborazione dei 14 governi africani coinvolti, di Confindustria, Cdp e Banca africana di sviluppo.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Di omnibus, sicurezza tra i banchi di scuola

DI CARLA DE LELLIS

La sicurezza tra i banchi di scuola. Spetterà all'Inail, infatti, realizzare campagne informative e formative sul tema del rischio stradale, a partire dall'ambito scolastico. Lo prevede, tra l'altro, la bozza di dl omnibus (che sarà esaminato in uno dei prossimi consigli dei ministri) nella parte riguardante il lavoro. Tra le altre novità, la stabilizzazione della tutela Inail a studenti e personale scolastico; l'estensione ai conviventi di fatto del diritto alla rendita ai superstiti; una modifica dei ricorsi amministrativi in tema di diffida Inail.

Tutela Inail nella scuola

Prima novità è la stabilizzazione della tutela Inail a tutto il personale delle scuole, docente e non, e agli studenti già operativa e introdotta dal decreto legge n. 48/2023. L'estensione della tutela, a regime, è fissata dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, cioè dal 1° settembre 2025.

Sicurezza a scuola

Altra novità riguarda la formazione in materia di prevenzione da svolgere a scuola. L'Inail, con proprie risorse, infatti, dovrà promuovere campagne informative e formative per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a partire dalla scuola dell'obbligo, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere. Secondo i dati statistici dell'Inail, nel periodo 2019/2023 gli infortuni sul lavoro c.d. in itinere (cioè avvenuti nel tragitto casa-lavoro e viceversa) rappresentano circa il 15%. Sette su 10 avvengono con il coinvolgimento di un mezzo di trasporto e 1 caso su 5 è mortale. Pertanto, viene affidato il compito all'Inail di realizzare campagne informative e formative sul tema del rischio stradale, a cominciare dall'ambito scolastico. In particolare, è previsto l'inserimento delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

all'interno dei programmi di educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

Conviventi di fatto

Altra novità è l'estensione delle prestazioni Inail alle convivenze di fatto. Infatti, il convivente (ai sensi della c.d. legge Cirinnà, legge n. 76/2016) e chiunque dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito unione civile, ai fini delle prestazioni economiche dell'Inail. Si tratta, in particolare, della rendita che, in caso di morte per infortunio, spetta a favore del coniuge superstite in misura pari al 50%, fino alla sua morte o contrazione di un nuovo matrimonio.

Ricorso contro la diffida

Contro la diffida dell'ispettorato territoriale del lavoro, l'Inail e il datore di lavoro potranno far ricorso all'ispettorato nazionale del lavoro entro 15 giorni. E contro la decisione dell'Inl, poi, potranno adire l'autorità giudiziaria entro 60 giorni. Le novità arrivano come modifica del TU Inail (dpr n. 1124/1965), nella parte in cui disciplina l'atto di diffida emesso nei confronti del datore di lavoro da parte dell'Inail in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 12 dello stesso TU Inail (denuncia delle lavorazioni ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). A seguito di diffida, il datore di lavoro ha 10 giorni per adempiere o per presentare ricorso all'ispettorato territoriale (Itl). Oggi è previsto che, avverso la decisione dell'Itl, il datore di lavoro e l'Inail possano ricorrere al ministero del lavoro ed, eventualmente, entro 60 giorni anche contro la decisione del ministero presso il giudice. Con le novità previste dalla bozza di provvedimento, finalizzate a una semplificazione, viene individuato l'Inl quale autorità amministrativa gerarchicamente sovraordinata competente a decidere in merito ai provvedimenti emessi dalle proprie sedi territorialmente competenti.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Casse di previdenza

Commissione parlamentare, arrivano i rilievi

Pagina 13

Previdenza professionisti. Le Casse bacchettate dalla commissione Bagnai

L'ente di vigilanza rileva in alcuni casi rendimenti risicati rispetto ai rischi

Vitaliano D'Angerio

Più controlli sul rapporto rischio-rendimento e rafforzamento delle strutture interne che si occupano degli investimenti. E ancora: ridurre l'eccessivo "affidamento" agli advisor e maggiore attenzione ai potenziali conflitti di interesse sui compensi dei consiglieri d'amministrazione indicati nei comitati consultivi dei fondi alternativi.

Sono alcuni dei punti chiave che emergono dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva approvata il 12 giugno scorso dalla Commissione bicamerale di vigilanza sulle Casse di previdenza presieduta dal parlamentare della Lega ed economista, Alberto Bagnai. Un documento di un centinaio di pagine che ha analizzato performance e organizzazione delle 20 Casse di previdenza dei professionisti italiani dal 2019 al 2023. Un'analisi puntuale e necessaria visto che il sistema degli enti previdenziali privatizzati gestisce un totale attivi pari a

107 miliardi di euro (dati al 2023), che servono a pagare la previdenza di 1,7 milioni di iscritti.

Rischio e rendimento

Sugli investimenti ci sono i passaggi più interessanti. La commissione rileva la necessità di un rafforzamento delle strutture che se ne occupano. «A livello aggregato le Casse impiegano mediamente 11 risorse umane nell'area patrimonio, pari al 10% della dotazione complessiva di personale», si legge nel documento. Viene sottolineato che ciascuna risorsa umana gestisce e monitora in media investimenti per «circa 0,54 miliardi di euro. Tale aspetto pone profili d'attenzione circa l'effettiva capacità dell'ente di monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti».

La Commissione è preoccupata soprattutto del rapporto rischio/rendimento, rinviando ad altra parte del corposo documento. In particolare, a pagina 60 si legge che «alcune Casse, pur assumendosi un livello di rischio di portafoglio molto elevato hanno ottenuto rendimenti non adeguati rispetto al rischio assunto».

Meglio un BTP

Per andare sul concreto, la Commissione di vigilanza mette a confronto i rendimenti cumulati dei BTP a 30 anni (lordi a scadenza) pari a 14,82% superiore ai rendimenti

cumulati medi contabili lordi realizzati dalle Casse (13,32%); la performance del BTP è invece leggermente inferiore ai rendimenti cumulati medi al fair value pari al 15,43 per cento. La nostra conclusione (non della Commissione) è: a questo punto non è più semplice ed economico investire in un BTP?

I parlamentari invece invitano le Casse a non fare errori sulla componente dei costi degli Oicr (fondi e Sicav): «Le Casse hanno la possibilità, o meglio il dovere, di sottoscrivere le classi (di Oicr, ndr) caratterizzate da strutture commissionali meno onerose». Un fatto che dovrebbe essere abbastanza scontato visto che le Casse sono investitori istituzionali. A quanto pare non è così.

Redditività e costi

Alla fine la commissione Bagnai, ragionando a livello di sistema Casse, si chiede dov'è andata a finire la redditività del patrimonio accumulato nel periodo 2019-2023. E se lo chiede partendo da un dato: 21,89 miliardi di euro che è la somma dei saldi previdenziali e assistenziali; i primi sono la dif-

ferenza fra contributi versati e pensioni (uscite); il saldo assistenziale è invece la differenza fra entrate e uscite appunto sul versante assistenza.

L'iscritto a una delle Casse si chiederà giustamente quanto ha reso allora il patrimonio accumulato: i risultati di esercizio del sistema Casse ammontano a 21,92 miliardi, cifra simile ai saldi. Alla luce di questi dati, la risposta che dà la Commissione di vigilanza non è molto rassicurante: la redditività infatti viene «sostanzialmente assorbita dai costi necessari al funzionamento delle stesse Casse (personale, strutture, organi di vertice, advisor, intermediari, attività di marketing/comunicazione, spese di funzionamento)». Quello che si ricava dagli investimenti serve dunque a spesare le strutture.

Compensi e conflitti

A tal proposito, i parlamentari, nelle conclusioni all'indagine, sollevano molti interrogativi sui «possibili conflitti di interesse». In particolare, sui «compensi (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio delegati/Cda) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/Comitati consultivi degli Oicr alternativi». Chissà cosa ne pensano gli iscritti alle Casse.

v.dangerio@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**INVITATE A PUNTARE
SU CLASSI DI PRODOTTI
ISTITUZIONALI
E NON QUELLE RETAIL
CHE SONO PIÙ COSTOSE**



GOVERNANCE

Casse e requisiti dei Cda

Una corporate governance più adeguata. È la richiesta avanzata dalla commissione bicamerale di vigilanza sulle Casse di previdenza presieduta da Alberto Bagnai. Nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul settore,

viene sottolineato, in relazione ai vertici delle Casse di previdenza, che «mancano ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza nonché in materia di meccanismi elettorali, di numero e di durata dei mandati». Inoltre viene sottolineata «l'assenza di una formazione professionale specifica

nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l'efficace espletamento dell'incarico secondo professionalità, competenza e correttezza». Un richiamo, viene ricordato nel documento, che arriva nelle more (dal 2012) del decreto del Mef sulle politiche degli investimenti delle Casse.



REUTERS

Casse: l'aumento degli attivi dal 2019 al 2023

Totale attivo. Importi in milioni di euro

CASSA DI PREVIDENZA	31/12/2019	31/12/2023	VARIAZIONE ASSOLUTA	VAR. %
ENPAM	23.011,13	26.116,59	3.105,47	+13,50
C. FORENSE	13.331,86	18.272,89	4.941,03	+37,06
INARCASSA	11.537,60	14.360,69	2.823,09	+24,47
CNPADC	9.311,00	12.348,56	3.037,55	+32,62
ENASARCO	7.840,28	8.766,61	926,33	+11,82
ENPAF	2.695,61	3.330,47	634,86	+23,55
CIPAG	2.524,99	2.840,44	315,45	+12,49
CNPR	2.536,44	2.803,53	267,09	+10,53
ENPAP	1.714,71	2.676,40	961,69	+56,08
ENPAIA*	2.002,22	2.216,35	214,13	+10,69
EPPI	1.541,75	2.037,88	496,14	+32,18
CNN	1.603,71	1.863,72	260,00	+16,21
ENPACL	1.530,49	1.711,89	181,40	+11,85
ENPAPI	1.039,75	1.438,94	399,19	+38,39
EPAP	1.074,40	1.410,94	336,53	+31,32
ENPAV	869,79	1.240,60	370,81	+42,63
ENPAB	733,76	1.030,38	296,61	+40,42
FASC	938,49	996,36	57,87	+6,17
INPGI	721,02	884,24	163,22	+22,64
ONAOI	378,02	388,94	10,92	+2,89
ENPAIA**	183,62	231,66	48,04	+26,16
ENPAIA***	41,45	68,81	27,37	+66,03
Totale	87.162,09	107.036,88	19.874,79	+22,80

(*) Gestione ordinaria e speciale; (**) - gestione separata periti agrari; (***) gestione separata agrotecnici. Fonte: Commissione bicamerale di vigilanza



IMMIGRAZIONE

Stranieri laureati, solo la Grecia fa peggio dell'Italia nella Ue

Gli immigrati residenti in Italia con una laurea sono l'11,7%, una percentuale – tra i Paesi Ue – inferiore solo a quella della Grecia. I dati della Fondazione Moressa confermano la scarsa capacità del sistema italiano di attrarre immigrazione di qualità sotto il profilo del titolo di studio. Dai dati, peraltro, emerge anche la scarsa percentuale di laureati italiani rispetto agli altri Paesi europei (20,7% contro una media del 32%).

Valentina Melis — a pag. 13

11,7%

LA QUOTA DI LAUREATI

È la percentuale di immigrati tra i 15 e i 64 anni con un titolo di studio universitario presenti in Italia. La media dei Paesi dell'Unione europea è pari invece al 28 per cento.

Stranieri con la laurea: l'Italia è penultima nell'Unione europea

I dati della Fondazione Moressa. La quota di immigrati fra 15 e 64 anni con un titolo di studio universitario è dell'11,7% contro una media Ue del 28%

Valentina Melis

L'Italia è un Paese poco attrattivo per gli immigrati laureati. Se si considerano i cittadini stranieri residenti nel nostro Paese fra 15 e 64 anni – in età lavorativa – coloro che hanno un titolo di studio universitario o post-universitario sono appena l'11,7%, contro una media del 28% nell'Unione europea. Ha un valore più basso soltanto la Grecia, dove la quota di immigrati laureati è dell'8,3 per cento.

I dati elaborati per Il Sole 24 Ore del Lunedì dalla Fondazione Leone Moressa mettono in evidenza il fenomeno sottolineato dal Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nella sua ultima relazione annuale, che ha ricordato come l'Italia, tra i principali Paesi europei, sia quello con la più bassa quota di immigrati laureati, in un contesto economico che per il declino demografico vedrà assottigliarsi sempre di più la popolazione in età lavorativa (si veda anche Il Sole 24 Ore di domenica 15 giugno).

Un problema anche italiano

In realtà il divario nella formazione terziaria rispetto alla media europea riguarda anche i cittadini italiani: la quota degli over 15 che hanno una laurea o un titolo di studio superiore, è del 20,7%, ben al di sotto rispetto alla media Ue, che è del 32 per cento. Il gap formativo, dunque, è un problema strutturale che interessa l'intera popolazione, indipendentemente dalla cittadinanza. Pesa anche l'età media elevata, e quindi la permanenza nel nostro mercato del lavoro di persone con titoli di studio più bassi. Il numero dei laureati sta avanzando lentamente, infatti, nelle fasce d'età più giovani: tra i residenti fra 25 e 34 anni i laureati sono il 30,6% (Istat). Un dato migliore, ma pur sempre inferiore a quello della Spagna (52%) e alla media Ue (43,1%).



Pesano i bassi salari, il difficile riconoscimento di qualifiche e curriculum e le carenze del reclutamento all'estero

La situazione degli stranieri

I lavoratori stranieri in Italia sono 2,5 milioni (dato 2024), in aumento di quasi il 6% rispetto al 2023. I laureati sono cresciuti da 299mila del 2023 a 321mila del 2024.

Ma non sempre svolgono mestieri in linea con le proprie competenze: neanche la metà di questi laureati svolge una professione tecnica, intellettuale o da dirigente. Il 27,6% svolge professioni d'ufficio e qualificate nei servizi o nel commercio, mentre il 29% ha la qualifica di operaio, artigiano, o svolge professioni non qualificate. Questo rispecchia la situazione generale degli occupati stranieri – anche non laureati – che per il 61% sono attivi in settori a bassa qualifica.

C'è, dunque, per gli stranieri che arrivano in Italia, la prospettiva prevalente di svolgere mansioni a bassa qualifica e, a volte, di essere sottoutilizzati. E questo rende meno appetibile il Paese per persone con un titolo di studio più elevato.

Il percorso per farsi riconoscere

legalmente in Italia un titolo di studio conseguito all'estero è spesso difficile, come fa notare Chiara Tronchin, ricercatrice della Fondazione Leone Moressa: «È probabile – spiega – che una parte del divario fra l'Italia e la Ue per numero di immigrati laureati sia da attribuire ai complessi e spesso lunghi processi di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, che finiscono per scoraggiare o penalizzare molti immigrati qualificati».


Il livello dei salari non aiuta né i laureati italiani a restare, né quelli stranieri a trasferirsi nel nostro Paese, come sottolinea Laura Zanfrini, docente di Sociologia delle migrazioni e responsabile del settore Economia e lavoro della Fondazione Ismu: «Fra i lavoratori stranieri – spiega – ci sono figure molto richieste, quali gli infermieri, che preferiscono emigrare in Paesi dove si guadagna di più, come la Svizzera, piuttosto che trasferirsi in Italia. Un tema da affrontare a livello di sistema, coinvolgendo anche le aziende – aggiunge – è l'adeguamento della formazione e delle competenze dei lavoratori stranieri, prevedendo percorsi integrativi di carattere linguistico e professionale».

Un'altra criticità riguarda il reclutamento: «L'Italia – continua Laura Zanfrini – deve posizionarsi in una competizione globale per l'attrazione di personale qualificato. Ma i lavoratori stranieri sono ancora troppo spesso considerati un serbatoio di manovalanza. Le aziende dovrebbero fare passi avanti nel reclutamento all'estero. La carta Blu Ue, ad esempio, il permesso di soggiorno speciale rilasciato ai lavoratori stranieri altamente qualificati, è stata recentemente semplificata dal decreto legislativo 152/2023, ma è uno strumento ancora poco conosciuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa

La percentuale di stranieri fra 15 e 64 anni con laurea o titolo post lauream, a confronto con la percentuale di laureati autoctoni. Anno 2024



Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Eurostat

5,1 mln
Gli stranieri

Residenti in Italia

È il numero degli stranieri residenti in Italia: rappresentano l'8,9% della popolazione totale

2,5 mln
Gli occupati

In crescita

È il numero degli occupati stranieri in Italia nel 2024, in crescita del 5,9% sul 2023

61%
A bassa qualifica

Operai, artigiani e altri mestieri

È la quota di lavoratori stranieri inquadrati come operai, artigiani o personale non qualificato



IL PIANO

Per chi lavora nel turismo in arrivo case ad affitto ridotto

Riccardo Ferrazza — a pag. 5

Arriva il piano casa per il turismo Santanchè soddisfatta

Staff housing

Orsini: una buona notizia,
per attrarre giovani talenti
bisogna dar loro una casa

Riccardo Ferrazza

ROMA

Quando si parla di alloggi nel settore turistico si pensa alla sistemazione garantita agli ospiti e ai viaggiatori. Ma a muoversi sono molto spesso anche i dipendenti delle strutture ricettive, chiamati a spostarsi laddove c'è richiesta di lavoro e alla ricerca di una sistemazione in luoghi dove molto spesso gli affitti hanno costi inaccessibili. Un problema ben noto agli imprenditori del settore che incide sulla difficoltà di reperimento di lavoratori stagionali. A tutto questo prova a fornire una soluzione il ministero del Turismo che, con una norma inserita nel decreto legge del Mef ("Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese") approvato ieri dal Consiglio dei ministri, ha stanziato un piano da 120 milioni di euro (44 nel 2025, 38 nel 2026 e 38 nel 2027) per lo "staff housing": contributi che potranno essere utilizzati per costruire, ri-

qualificare e ammodernare alloggi da destinare a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, di bar e ristoranti. I fondi serviranno anche all'erogazione di contributi per sostenere i costi per la locazione degli alloggi.

«L'obiettivo - ha spiegato il ministro del Turismo Daniela Santanchè - è attirare giovani qualificati in questo settore sempre più in crescita che soffre pesantemente della mancanza di risorse umane». Nelle intenzioni del ministero si tratta di un primo tassello nel quadro del più ampio Piano Casa da parte del Governo per far fronte alla emergenza lavorativa dei giovani lavoratori. «L'efficacia di questa misura, senza precedenti nella storia - ha sottolineato il ministro -, risiede nella sua doppia valenza: da un lato, vogliamo offrire, a condizioni agevolate, soluzioni che migliorino il tenore di vita e di lavoro dei tanti lavoratori che operano nel comparto; dall'altro, puntiamo a fornire un supporto concreto agli imprenditori del settore».

I dettagli dell'intervento saranno definiti in un decreto da approvare entro 30 giorni. Il testo servirà a individuare le tipologie di costo, le categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori per un periodo a condizioni agevolate che dovrà essere di almeno cinque anni e con una riduzione del canone

di locazione di almeno il 30% del valore medio di mercato.

L'approvazione della misura è stata accolta come una «buona notizia» dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini perché per poter attrarre talenti «abbiamo anche bisogno di dar loro una casa». «È un modo per aiutare i ragazzi che lavorano negli hotel e nel mondo del turismo - ha spiegato il leader degli industriali intervenendo all'assemblea generale di Unindustria Reggio Emilia -. È quindi un pezzettino del Piano Casa, che noi abbiamo lanciato proprio per poter dare dignità e fare crescere le famiglie nelle comunità, cosa per cui serve una casa a prezzi accessibili» ha aggiunto Orsini, sottolineando che «stiamo lavorando anche su questo capitolo in maniera seria con il Governo».

Nel decreto approvato ieri nella riunione di governo ci sono poi due proroghe per il settore turismo: slitta dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per la realizzazione degli interventi Fri-Tur (riqualificazione energetica e innovazione digitale) e dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025 la data entro cui gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto devono presentare gli atti di aggiornamento della mappa catastale (un'applicazione uniforme a livello nazionale della nuova disciplina sulla loro non rilevanza catastale).

**Fondi per 120 milioni
per costruire e
ristrutturare alloggi da
destinare al personale
a canoni calmierati**



LA MISURA

Canoni inferiori al mercato

- Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri una misura con uno stanziamento di 120 milioni di euro nel triennio per la realizzazione e riqualificazione di alloggi per i lavoratori del comparto del turismo.
- I fondi serviranno anche per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
- Gli alloggi dovranno essere destinati ai lavoratori per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque garantendo una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato



ADOBESTOCK

Sostegno ai dipendenti del turismo. In arrivo canoni agevolati per i lavoratori di ristoranti, bar e alberghi



ADOBESTOCK

IL PIANO

Per chi lavora nel turismo in arrivo case ad affitto ridotto

Riccardo Ferrazza — a pag. 5

Nel decreto Omnibus. Aiuti per le locazioni di chi opera nel turismo



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



DATI ISTAT

Record di espatri e immigrati

Record di espatri e di immigrazione straniera: nel biennio 2023-24 le partenze dei cittadini italiani (complessivamente 270mila, +39,3% rispetto al biennio precedente) e le immigrazioni dei cittadini stranieri (760mila, +31,1%) raggiungono valori mai osservati negli ultimi 10 anni. Secondo il

report dell'Istat su «Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente Anni 2023-24», tra il 2023 e il 2024, complessivamente, sono state registrate 874mila immigrazioni, con un incremento medio pari al 6,4% rispetto al 2022, trainato esclusivamente dalla variazione positiva degli ingressi dei cittadini stranieri (+13%). I rimpatri degli italiani hanno subito una flessione del 23,6%. Al contempo, nel biennio 2023-24 le emigrazioni verso l'estero ammontano mediamente a 175mila unità (158mila nel 2023 e 191mila nel 2024),

in netto aumento rispetto alla media del periodo 2014-22 che si attesta su circa 156mila emigrazioni annue. Il volume delle emigrazioni verso l'estero è dovuto in larga parte agli espatri dei cittadini italiani che nell'ultimo decennio sono state in media circa sette su 10. Tra il 2014 e il 2024 si conta oltre un milione 243mila espatri, a fronte di poco più di 573mila rimpatri; i saldi migratori dei cittadini italiani sono quindi costantemente negativi con una perdita complessiva di popolazione italiana pari a 670mila unità. Nello stesso periodo, si contano 506mila emigrazioni di cittadini

stranieri a fronte di 3 milioni 145mila ingressi complessivi, con un saldo netto positivo di 2 milioni 638mila. L'elevato numero di espatri registrato nell'ultimo biennio, in particolare nel 2024, è dovuto in parte all'effetto della nuova normativa (legge n. 213 del 30/12/2023) che ha introdotto sanzioni amministrative per i cittadini italiani che soggiornano all'estero per periodi superiori ai 12 mesi e che, pur avendo l'obbligo, non provvedono all'iscrizione nei registri dell'Anagrafe italiana dei residenti all'estero (Aire).

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



ENERGIA

Regina: «Il nucleare sostenibile è la strada da percorrere»

Passi avanti nella road map verso il nucleare sostenibile con orizzonte la neutralità climatica nel 2050. Il 16 luglio la commissione voluta da Confindustria presenterà, alla Camera dei Deputati, un rapporto sullo sviluppo del mix energetico nazionale e le potenzialità dell'energia nucleare sostenibile, realizzato insieme ad Enea. Presto andrà all'esame della Camera il disegno di legge delega per l'energia nucleare sostenibile, approvato dal consiglio dei Ministri, in questi giorni all'esame della conferenza unificata Stato-Regioni. La partita è decisiva, come è emerso nel convegno promosso da confindustria Basilicata, Università di Basilicata e Cluster Energia Basilicata Ets. «Sul nucleare sostenibile non ci si può dividere - ha detto chiaro Aurelio Regina, delegato del presidente Orsini per l'Energia. Oggi non abbiamo tante soluzioni per i nostri fabbisogni energetici, ma solo poche e un Paese responsabile deve percorrerle». Il nucleare sostenibile è dunque sul tappeto, serve una strategia del sistema Italia alle prese con l'impatto del costo dell'energia su imprese e famiglie e prezzi cresciuti, in Europa, mediamente, del 90% rispetto ai due grandi blocchi, asiatico ed americano, con il gas Ue che costa più del 400% di quello Usa. E l'Italia sta peggio di tutti con un kilowattora che, a maggio scorso, costava 98 euro contro i 67 in Germania, 26 in Spagna e 22 in Francia. Nel mix energetico dunque servono più rinnovabili, più centrali idroelettriche, ma anche altre tecnologie come l'idrogeno, il biometano ed il nucleare che «deve giocare una parte fondamentale e devono comprenderlo sia i cittadini che le classi politiche» - ha avvertito Regina. Il tema è forte. Il presidente Orsini «lo ha posto sul tavolo da subito, responsabilmente, con grande coraggio, evitando - ha detto ancora Regina - altri più glamour», e il dossier va affrontato in un quadro autorizzatorio certo e investimenti finanziari e di capitale umano. Occorre prendere atto che la tecnologia migliore è ancora quella occidentale, ma l'Asia sta procedendo molto rapidamente e vi sono paesi come Turchia, Bielorussia ed Egitto, che «non guardano più alle tecnologie occidentali» - ha sottolineato Stefano Monti, presidente Ain (Associazione Italiana Nucleare). Sta anche cambiando il modello di business passando da enormi impianti da 1600 Mw per beneficiare delle economie di scala, a quelli di piccola taglia, in serie, sicuri, più semplici, con tempi esecutivi ridotti. Un nuovo modello che può

fare la differenza per l'Italia che, pur dopo il no al nucleare, può ancora vantare grandi tradizioni, ha tante imprese ed operatori industriali (una settantina) attivi nel settore, soprattutto all'estero. E anche il sistema della formazione di eccellenza è rimasto "in piedi": oggi in 6 università (il primo corso è del 1957 al Politecnico di Milano) si laureano ogni anno 150 ingegneri nucleari (la metà di tutta l'Europa), «ma ne servirebbero - secondo Gianfranco Caruso, della Sapienza di Roma - 300 per la ripartenza del settore e almeno 200 docenti, oggi sono 62».

— **Vincenzo Rutigliano**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli impianti.

Al momento la tecnologia più avanzata è quella del nucleare di terza generazione (nell'immagine) ma si punta a una terza generazione evoluta e in prospettiva alla quarta generazione





IL CASO DEL MERCATO ELETTRICO
COMPETIZIONE (REALE) MAI PARTITA

IL MALE ANTICO DELL'ITALIA C'È POCA CONCORRENZA

di **FERRUCCIO DE BORTOLI**

All'ultima assemblea della Confindustria, a Bologna, davanti alla premier Giorgia Meloni, il presidente Emanuele Orsini si è giustamente lamentato per i prezzi dell'energia. I più alti d'Europa. La sua relazione è stata applauditissima. Presumibilmente anche da quegli importanti associati che godono di importanti margini di intermediazione,

soprattutto nell'elettricità. Non esistono, lo abbiamo detto più volte, extraprofiti.


Inutile inseguirli in una visione dirigista e vendicativa della società. Ma c'è chi ha le proprie rendite di posizione e cerca di sfruttarle, in particolare nel mercato retail, a beneficio dei propri azionisti (e dello stesso Stato). All'ingrosso le cose vanno diversamente. C'è più professionalità. Le aziende hanno i loro energy manager. Il potere negoziale è diverso.

Ma, nonostante tutto, sono ancora molte le imprese, soprattutto piccole, che non conoscono il loro potenziale competitivo nella negoziazione con i fornitori. Basterebbero solo modesti investimenti in modelli di bilanciamento dei consumi per ridurre un po' i loro costi.

CONTINUA A PAGINA 2

Con articolo di **Alberto Brambilla, Carlo Cinelli, Edoardo De Biasi, Dario Di Vico, Daniele Manca, Carlo Nicotra, Daniela Polizzi, Stefano Righi, Guido Santevecchi, Massimo Sideri, Danilo Taino**
4, 5, 6, 20, 21, 23, 25, 29, 35

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Gli industriali si lamentano, giustamente,
per il carico record delle spese energetiche
Ma tra le vittime del malfunzionamento
del mercato libero ci sono soprattutto i privati cittadini
Confrontare le offerte in modo semplice
è molto difficile e questo avvantaggia gli operatori
Da luglio arriveranno riepiloghi più chiari nelle case
Riusciranno a innescare la competizione che manca?

di FERRUCCIO DE BORTOLI

CONCORRENZA ELETTRICA LA SCOSSA CHE SERVE ALLE BOLLETTE

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Si riflette poco, poi, sull'enormità degli oneri di sistema, circa 170 miliardi dal 2010 al 2024 caricati sulla bolletta. Rinnovabili pagate a peso d'oro. Ormai gran parte degli investimenti dei gruppi energetici sono sostanzialmente garantiti. Azionisti privilegiati e invidiati dalla quasi totalità degli altri associati a Confindustria.

L'utente domestico è invece abbandonato un po' a se stesso, un paria. Non trova (e spesso non cerca neppure) un aiuto affidabile per fare meglio i propri conti, sommerso dalla cacofonia di consigli più o meno interessati. Non tutti i consumatori hanno la capacità di andare sul portale delle offerte di Arera.

La sfida

Più facile confrontare i mutui e le polizze assicurative che i contratti di fornitura della luce e del gas. E infatti il flusso di uscita verso il mercato libero che, nell'estate scorsa, aveva toccato una media mensile di 200 mila utenti mensile, si è ridotto a poche migliaia. Se è consentito un parallelo poco rispettoso, c'è chi gode, nel mercato elettrico, delle proprie «spiagge in concessione». Ha più interesse a tenersi i vecchi clienti che andarne a cercare di nuovi. Non li vuole perdere, investe sulla loro pigrizia. I grandi gruppi dell'energia hanno molto più potere dei balneari

e non sopportano alcun costo reputazionale. Anche questo ha il suo peso.

Quasi un anno fa - era il primo luglio del 2024 - è terminato il mercato tutelato per i consumatori non vulnerabili che hanno potuto scegliere il mercato libero o sono stati spostati sul servizio a tutele graduali (in vigore fino al marzo 2027). Chi è passato al mercato libero, sommerso da pubblicità che offrono servizi di vario tipo e da invadenti campagne di telefonate moleste (non è il caso di smetterla?) si accorge di aver pagato di più. E non poco.

La denuncia, autorevole, è venuta dalla relazione del presidente dell'Autorità di settore Arera, Stefano Besseghini, ormai arrivato al termine del suo settennato. «Dal 2012 al 2019, quindi su un ar-

La scelta di un costo
fisso è stata
premiante durante
il Covid. Ma non dopo,
quando le quotazioni
sono ridiscese

co temporale lungo caratterizzato da prezzi dell'energia relativamente stabili e certamente più bassi di ora — ha spiegato Besseghini — il prezzo nel servizio di maggior tutela per i clienti domestici è stato costantemente inferiore a quello espresso dal mercato libero con un differenziale in media pari al 19 per cento». Durante il periodo Covid è accaduto esattamente l'opposto, grazie anche al Decreto aiuti bis dell'agosto del 2022 che bloccava temporaneamente ogni modifica contrattuale. Lo scorso anno è tornato conveniente il servizio di tutela.

«È del tutto evidente — aggiunge Besseghini — che, nella media del mercato libero, esistano offerte che si collocano sopra l'offerta di tutela ma se questo differenziale stesse nell'ordine di qualche punto percentuale sarebbe la valorizzazione di eventuali servizi non previsti dalla tutela. Sfortunatamente, le indicazioni del moni-

toraggio e dell'indice di scelta dimostrano che i consumatori si trovano a compiere scelte solo in minima parte riconducibili alle offerte più convenienti sul mercato e i differenziali di costo, tra le offerte scelte e quelle più convenienti, sono spesso superiori al 20 per cento, diffe-

**Gilberto Pichetto
Fratin
Ministro
per la sicurezza
energetica**



renziale che naturalmente aumenta significativamente se lo si confronta con il prezzo del servizio a tutele graduali, dove raggiunge valori pari al 40 per cento».

Alcune offerte nel mercato libero si collocano al di sotto il prezzo fissato dall'autorità, a volte per un solo periodo promozionale. Il sospetto è che vi sia una concorrenza attenuata, timida, per non usare altri aggettivi penalmente perseguibili.

Gli operatori sono in totale circa 700 ma il mercato lo fanno una decina, alcuni dei quali hanno interesse, come dicevamo, all'immobilità degli utenti, alla loro fedeltà storica al cosiddetto incumbent. Non si riproduce il meccanismo competitivo dell'ingrosso.

Il cambiamento

L'arrivo, dal prossimo primo luglio, di una bolletta più chiara con una spiegazione dettagliata delle varie componenti di costo, potrebbe dare un nuovo impulso competitivo. Per esempio sulla riduzione dei costi fissi di commercializzazione che nella tutela sono intorno ai 45 euro all'anno e nel mercato libero intorno a cento. L'evidenziazione di un codice offerta può aiutare poi gli utenti a confrontare meglio le opzioni senza perdersi nella giungla delle nuove imprese e delle sempre più fantasiose promozioni.

«Il mercato così, per il consumatore, non funziona. Un suo migliore funzionamento non è nell'interesse degli operatori e l'Arera da sola può fare poco — è il giudizio di un esperto come Luca d'Agnese, autore con Roger Abravanel de *Le grandi ipo-*



crisie sul clima (Solferino) —. La realtà è che nella bolletta la parte disponibile per le offerte, tolto tutto il resto, tasse varie e oneri del sistema, è meno della metà. Un margine sottile che per un'azienda, visti i consumi, fa la differenza, per un utente domestico no. Mentre si dà l'impressione, anche con pubblicità aggressive per non parlare

delle telefonate moleste, che si possa risparmiare molto. Non è così. In alcuni casi la scelta di un costo fisso, come durante la pandemia, è stata premiante. Ma, successivamente, quando i costi dell'energia all'ingrosso sono ridiscesi, le offerte sul mercato libero hanno trasferito in misura molto parziale il vantaggio all'utente finale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

I prezzi totali dell'energia elettrica per usi domestici e per classe di consumo nei principali Paesi europei, dati in centesimi di euro per kilowattora nel 2024



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



SECONDO UNA RICERCA DI HAVAS IL 54% DEGLI ITALIANI È FAVOREVOLE A IMPIANTI MODERNI

La maggioranza dice sì a nuove centrali nucleari

A patto di ricevere informazioni dettagliate su sicurezza e smaltimento

DI FILIPPO MERLI

Gli italiani e l'atomo. Dopo il referendum abrogativo del 1987 l'energia nucleare non è più stata considerata una priorità, ma con la necessità della transizione energetica l'argomento è prepotentemente tornato d'attualità, tanto da trovarsi ai primi posti delle agende politiche della maggior parte dei paesi su scala globale. L'Italia non fa eccezione: il governo di **Giorgia Meloni** ha formalmente aderito all'Alleanza europea per il nucleare e tra gli italiani, secondo una ricerca del gruppo Havas, cresce la percentuale dei favorevoli alla costruzioni di impianti di nuova generazione. Lo studio di Havas (un'agenzia internazionale di consulenza specializzata in strategie di comunicazione) è stato presentato lo scorso giovedì nella sala del refettorio della Camera nel corso dell'evento «Transizione energetica: un progetto comune per l'Italia» su iniziativa dei deputati forzisti **Annarita Patriarca** e **Alessan-**

dro Cattaneo. Durante l'incontro è emerso come il 95% degli italiani consideri fondamentale l'indipendenza energetica, ma oltre la metà dichiara difficoltà a orientarsi sui temi dell'energia. Il consenso sul nucleare cresce dell'8%, sino a raggiungere la maggioranza dopo una corretta informazione, segno che una comunicazione chiara e accessibile può incidere significativamente sulla percezione pubblica delle nuove tecnologie. Il 52% della popolazione dichiara di avere difficoltà a orientarsi nel panorama energetico, mentre il 45% ritiene necessarie campagne di educazione e sensibilizzazione pubblica. Un tema particolarmente rilevante è proprio quello del nucleare di nuova generazione: il 46% degli italiani è favorevole alla costruzione di nuove centrali, percentuale che cresce di otto punti percentuali (54%) quando vengono fornite informazioni specifiche su sicurezza, smaltimento delle scorie e tecnologie di quarta generazione. «Il disegno energetico dell'Italia, in un contesto di forte tensione interna-

zionale, guarda alla sicurezza degli approvvigionamenti e agli obiettivi di crescita delle rinnovabili indicati dal Pniec», ha spiegato il ministro dell'Ambiente **Gilberto Pichetto Fratin**. «Lontani dalle ideologie, guardiamo

con fiducia alle nuove opportunità per la decarbonizzazione. Proprio nei giorni scorsi siamo entrati nell'Alleanza Ue per il nucleare, aggiungendo un nuovo tassello a un lavoro molto articolato in ambito nazionale per aprire la strada a questa fonte pulita, stabile e sostenibile». Per la stessa ricerca il costo dell'energia si conferma centrale: il 93% degli italiani lo considera prioritario e il 62% prevede aumenti in bolletta, attribuendoli a speculazioni di mercato e instabilità geopolitica. Per il vicepresidente di Havas, **Corrado Tomassini**, «la ricerca mostra che una corretta informazione sulle caratteristiche specifiche dell'innovazione può modificare significativamente la percezione degli italiani».

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Commercialisti, primato delle donne al vertice

La ricerca

La Fondazione nazionale rileva che il 39 per cento delle nomine è al femminile

Federica Micardi

Tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili il 34% sono donne, ma se si guarda alle cariche ricoperte negli organi nazionali della categoria dalla componente femminile la percentuale sale al 39 per cento. Nel 2021, un anno prima che si insediassero l'attuale Consiglio nazionale, la presenza delle donne non superava il 13% del totale di tutte le cariche presenti negli organi di vertice. Con questi dati, forniti dalla Fondazione nazionale di ricerca, il Consiglio nazionale dei commercialisti replica alle accuse di scarsa attenzione alla

componente femminile.

Attraverso un confronto con le professioni giuridico-economiche i commercialisti risultano la professione con una percentuale maggiore di donne a ricoprire cariche istituzionali: i consulenti del lavoro hanno il 47% di donne iscritte ma la percentuale femminile che ricopre cariche a livello nazionale è del 35%; il Consiglio nazionale forense conta il 47% di iscritte e il 25% di donne con cariche; il notariato il 35% di iscritte e il 16% di donne negli organismi nazionali. Per questo confronto è stata considerata la quota di donne presenti negli organismi di governo e di controllo degli enti e delle società partecipate al 100%, esclusi gli organi monocratici e comitati pari opportunità (dati presi dai siti dei rispettivi Ordini).

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo la ricerca, primeggia anche rispetto ai principali ordini territoriali della categoria: in questo caso il confronto è stato fatto tra la percentuale di donne presenti negli organismi di categoria (consigli, revisori, Cpo, discipli-

na e fondazioni) rispetto alla percentuale di donne iscritte. Per il Consiglio nazionale si rileva il 52,6% di cariche ricoperte da professioniste a fronte del 34% di iscritte, l'Ordine di Bari ha il 52,5% di cariche al femminile e conta il 29,2% di donne iscritte, l'Ordine di Roma il 45,5% di cariche e il 31,4% di iscritte; l'Ordine di Milano il 49,2% di cariche e il 32,7% di iscritte; l'Ordine di Napoli il 32,1% di cariche e 23,5% di iscritte e l'Ordine di Torino il 36,2% di cariche e il 43,1% di iscritte.

«Questo Consiglio nazionale non si è limitato a dichiarare principi - sottolinea il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio - ma li ha messi in pratica con determinazione e coerenza». De Nuccio sottolinea il cambio di passo dell'attuale Consiglio «che è la migliore risposta alle polemiche pretestuose di queste settimane all'interno della categoria». Per de Nuccio la parità è ancora un obiettivo lontano, soprattutto se si guarda al gender pay gap, pari al 43%, ma il dato nazionale è un segnale incoraggiante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Elbano de Nuccio:
abbiamo messo
in pratica con coerenza
i principi di parità
nella rappresentanza



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Notariato, Vito Pace è il nuovo presidente del Consiglio nazionale

Professioni

Per il triennio 2025-27 sarà affiancato dal vice Di Marco e dal segretario Vinci

Il notaio Vito Pace è stato eletto presidente del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 2025-2027.

Ad affiancarlo con la carica di vice presidente è Carmelo Di Marco mentre Roberto Vinci ricoprirà la carica di segretario.

Vito Pace, notaio a Potenza, consigliere nazionale del Notariato nella consiliatura 2022-2024 (guidata da Giulio Biino) ha ricoperto il ruolo di delegato in materia di dismissioni e aste telematiche, coordinatore della commissione scientifica di studi processuali-civilistici e in materia di mediazione e arbitrato.

È stato presidente dei distretti riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina dal 2016 al 2021 e attualmente è componente della Commissione indipendente di vigilanza del Vicariato di Roma.

Il vertice dell'organo di rappresentanza dei notai italiani è stato eletto ieri, nel corso della riunione di insediamento del Consiglio nazionale, rinnovato con le elezioni del febbraio scorso.

Gli altri componenti del Consiglio nazionale insediato ieri sono i notai:

● Gustavo Gili e Ivo Grosso (Pie-

monte e Valle d'Aosta);

- Rosaria Bono (Liguria);
- Carlo Munafò (Lombardia);
- Marco Silva e Andrea Busato (Triveneto);
- Flavia Fiocchi (Emilia Romagna);
- Claudio Calderoni (Toscana);
- Giuseppe Trapani e Francesco Gerbo (Lazio);
- Manlio Pitzorno (Sardegna);
- Pietro Ciarletta, (Marche e Umbria);
- Giovanni Vitolo (Campania con esclusione della Corte di appello di Salerno);
- Francesco Della Rocca (Abruzzo e Molise);



VITO PACE

Nella precedente consiliatura si è occupato di aste telematiche, mediazione e arbitrato

- Rocco Guglielmo (Calabria);
- Giovanni Liotta e Andrea Grasso (Sicilia).

Sono stati eletti a comporre il collegio dei revisori dei conti i notai:

- Michelangelo La Cava per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto;
- Filippo Clericò per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;
- Tommaso Gaeta per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.





BREVI

Vito Pace è stato eletto Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2025-2027. Ad affiancarlo con la carica di Vice Presidente è Carmelo Di Marco, Roberto Vinci ricoprirà la carica di Segretario del Consiglio. Vito Pace, notaio a Potenza, Consigliere Nazionale del Notariato nella consiliatura 2022-2024 ha ricoperto il ruolo di delegato in materia di dismissioni e aste telematiche, coordinatore della commissione scientifica di studi processuali-civilistici e in materia di mediazione e arbitrato. E' stato Presidente dei distretti riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina dal 2016 al 2021 e attualmente è componente della Commissione indipendente di vigilanza del Vicariato di Roma.

L'omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato costituisce mancata attuazione di una parte dell'oggetto della delega contenuta nella legge numero 67 del 2014: trattandosi quindi di delega in minus, non sussiste la violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Così la sentenza numero 81, depositata ieri, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Firenze dell'art. 3 del dlgs 8/2016, nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La sentenza ha precisato che l'omessa depenalizzazione non determina nemmeno lo stravolgimento della legge di delegazione invece evocato dal rimettente.

La Consulta, con sentenza n. 82 di ieri, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, co. 3, della legge dell'Abruzzo 11/2023, in cui si prevede, per la composizione dei comitati di gestione della caccia, l'adozione di un sistema elettorale proporzionale, con utilizzo del cosiddetto Metodo D'Hondt, per il calcolo dei seggi.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi | GIUSTIZIA E SOCIETÀ | 23

Commissione rimarca che la sentenza italiana non rispetta gli obbl. MeC 7 anno legge in materia

Il pm non sequestra il cellulare

E' necessario il controllo di un giudice o di un organo terzo

Democrazia e i suoi verbi



Di analisti, sicurezza tra i banche di strada

SPINA NERA

Perché la caccia è un po' diversa

Democrazia

Albergo

159329



Commercialisti, prima prova il 25 luglio

DI GIOVANNI GALLI

La prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile si svolgeranno nei mesi di luglio e novembre 2025. All'interno di queste sessioni d'esame sono indette anche le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami di stato per l'accesso alla sezione A dell'albo avranno inizio per la prima sessione il 25 luglio 2025 e per la seconda sessione il 14 novembre 2025. Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'albo, invece, avranno inizio per la prima sessione il 31 luglio 2025 e per la seconda sessione il 20 novembre 2025. Le prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali si svolgeranno secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede d'esame. È quanto stabilito da un'ordi-

nanza firmata dalla ministra dell'università e della ricerca Annamaria Bernini, come comunicato ieri dal Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec).

Aumentano le donne. Sempre ieri, il Cndcec ha diffuso anche i risultati di un'indagine della Fondazione di categoria, sulla base dei numeri diffusi durante gli stati generali. Secondo l'indagine, le donne oggi rappresentano il 34% degli iscritti all'albo, «un incremento importante rispetto al 28% del 2008, con una tendenza crescente che non sembra destinata a fermarsi e che punta ad allinearsi alla media generale delle libere professioniste italiane pari al 35%», si legge nell'indagine. Sulla base degli ultimi dati reddituali, il gender pay gap delle donne commercialiste è pari al 43%, in calo rispetto al 44% del 2008 e «significativamente più basso rispetto alla media Adepp di tutte le casse previdenziali dei liberi professionisti che è pari al 47%», fanno sapere ancora dal Cndcec.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



OK ALL'ACCORDO IN CONSIGLIO, PARTE IL CONFRONTO NEL TRILOGO

L'Europa accelera sulle tutele per i tirocinanti

DI MATTEO RIZZI

L'Unione europea apre i negoziati sulla direttiva per rafforzare i diritti dei tirocinanti e contrastare gli abusi legati agli stage fittizi. Dopo il via libera del Consiglio Ue alla propria posizione negoziale, approvata ieri, si avvia ora il confronto con il Parlamento europeo nella fase di trigolo (ovvero la trattativa tra Commissione, Parlamento e Consiglio) con l'obiettivo di raggiungere un accordo definitivo sul testo.

La direttiva punta a migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti, garantendo parità di trattamento rispetto ai dipendenti comparabili, e a contrastare l'uso distorto dello strumento del tirocinio, talvolta impiegato per mascherare rapporti di lavoro subordinato privi delle garanzie minime previste dalla normativa. Secondo quanto stabilito nell'approccio generale del Consiglio, il campo di applicazione della direttiva si articola su due livelli: da un lato, riguarda i tirocini che di fatto costituiscono una vera e propria

relazione di lavoro, con finalità formative ma inquadrabili in termini occupazionali; dall'altro, si rivolge a situazioni abusive, in cui il tirocinio è utilizzato in modo fittizio per evitare obblighi contrattuali, aggirando normative sul lavoro subordinato.

Restano esclusi dalla direttiva i tirocini svolti nell'ambito dell'istruzione (es. percorsi universitari con stage curricolari) e delle politiche attive del lavoro (come i tirocini formativi regionali o nazionali), che continueranno a essere disciplinati dalla normativa interna dei singoli stati membri.

L'impianto normativo conferma il principio di flessibilità regolatoria, lasciando agli stati membri discrezionalità nel recepimento: non sarà obbligatorio introdurre una nuova figura giuridica uniforme per i tirocinanti nei rispettivi ordinamenti, ma ogni paese potrà individuare gli

strumenti più adeguati per garantire l'efficacia della direttiva, in coerenza con il proprio sistema di diritto del lavoro. La proposta include anche misure di applicazione e controllo, prevedendo la possibilità, ove riconosciuto dalla legge nazionale, che i rappresentanti dei lavoratori possano agire legalmente in nome e per conto dei tirocinanti, sia in sede giudiziaria sia in sede amministrativa, in caso di violazioni o inadempienze.

Secondo le stime della Commissione, sono oltre 3 milioni i tirocinanti attivi oggi in Europa, una platea destinata ad aumentare del 16% entro il 2030, anche alla luce dell'espansione dei programmi formativi post-scolastici e universitari.



La sede del Consiglio Ue

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Con circolare n. 99/25 l'Inps illustra la riforma del Fondo per le attività professionali (Fsap)

La solidarietà entra negli studi: dipendenti più tutelati con l'Ais

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

La solidarietà entra negli studi professionali. Commercialisti, medici, avvocati, notai, centri e laboratori, etc., infatti, possono stipulare un "contratto di solidarietà" che fissi una riduzione di orario di lavoro finalizzata a evitare, in tutto o solo in parte, i licenziamenti del personale dello studio. Per la riduzione dell'orario di lavoro, lo studio può chiedere l'intervento dell'Ais, assegno d'integrazione salariale, pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate per massimo 1.404,03 euro mensili. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 99/2025 con cui illustra la riforma del «Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali», Fsap. Tra le novità, operative dal mese di luglio 2024: ampliamento platea dei destinatari della tutela del Fsap, cioè i dipendenti di mini studi professionali con un dipendente (in precedenza almeno tre); durata e misura dell'Ais; applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie per la richiesta d'intervento del fondo; misura della contribuzione.

Dipendenti di studi più tutelati. Il Fsap ha lo scopo di assicurare, nei confronti del personale dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste per la cassa integrazione, sia ordinaria e sia straordinaria (art. 11 e 21 del dlgs n. n. 148/2015). In particolare, il Fsap garantisce un assegno d'integrazione salariale (Ais) a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

La prestazione si chiama Ais. Le domande di acces-

so alle prestazioni di Ais devono essere presentate non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Alla sua misura, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, si applica il solo massimale mensile, annualmente rivalutato.

In particolare, la misura dell'Ais è pari alla misura del trattamento d'integrazione salariale: 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite di orario contrattuale.

Il massimale per l'anno 2024 è pari a 1.392,89 euro e per l'anno 2025 a 1.404,03 euro (importo rivalutato annualmente). Buona notizia è che non trova applicazione la ritenuta del 5,84%, in quanto non espressamente prevista dal decreto 21 maggio 2024 di disciplina del Fsap. Inoltre, ai lavoratori destinatari dell'Ais spetta, dal 1° gennaio 2022, l'assegno per il nucleo familiare (Anf) a carico del Fsap. La tutela dell'Anf è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, poiché a quelli con i figli a carico spetta, invece, il nuovo assegno unico e universale (Auu). Infine, in continuità con la previgente disciplina, per i periodi di erogazione dell'Ais va versata a carico del Fsap, all'Inps (gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati), la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La durata dell'Ais. Riguardo alla durata della prestazione di Ais sono previsti i seguenti limiti di durata:

- ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data

di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali sia ordinarie che straordinarie;

- ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data

di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti:

- una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, per le causali ordinarie;

- una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

- una durata massima di 12 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di crisi aziendale;

- una durata massima di 36 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di contratto di solidarietà.

Le predette durate sono garantite sempre nel rispetto della durata massima complessiva, fissata all'art. 4, comma 1, del dlgs n. 148/2015. Pertanto, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Al fine del rispetto dei limiti previsti nel biennio e nel quinquennio mobile, sono considerati i periodi di Ais del Fis, con l'eccezione dei periodi relativi a prestazioni con causale Covid-19, nonché l'Ais autorizzato per difficoltà economica.

L'informativa sindacale. L'accesso all'Ais va preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e di consultazione sindacale. In particolare, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventi-

vamente alle articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell'accordo del 27 dicembre 2022 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

Trovano applicazione le indicazioni in materia di informativa sindacale per i datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione ordinaria (Cigo). Pertanto, non è obbligatorio produrre la documentazione probatoria dell'avvenuto

espletamento della procedura di informativa sindacale, ma è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000, fermo restando l'obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali controlli disposti dagli Uffici in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. Resta ferma la facoltà, anche per il comitato amministratore del Fsap, per avere ulteriori elementi di valutazione per la conseguente delibera di concessione dell'Ais, di richiedere la documentazione ai datori di lavoro e di verificare la veridicità della dichiarazione di

responsabilità resa al momento dell'inoltro dell'istanza. Per le domande di Ais riportanti la causale contratto di solidarietà, invece, deve essere necessariamente allegato il verbale di accordo adottato nel rispetto delle procedure sindacali che, ai fini della validità, deve essere corredato dall'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario.

Il rimborso delle prestazioni. Una volta deliberata dal comitato amministratore del Fsap la concessione dell'intervento di Ais, è rilasciata conforme autorizzazione quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o per le operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la

relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro con posta elettronica certificata (Pec).

Ai trattamenti garantiti dal Fsap, in tema di pagamenti e rimborso/conguaglio delle prestazioni, si applicano le stesse norme vigenti in materia di cassa integrazione salariale. Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga unitamente all'assegno per il nucleo familiare (dal 1° gennaio 2022), se spettante, e rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Attenzione ai termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro: vanno effettuate, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla:

- fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
- data di notifica dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS, se successiva.

Una volta intervenuto il termine di decadenza, la richiesta di rimborso/conguaglio non è più operabile, né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione. Il pagamento diretto dell'Ais ai lavoratori può essere autorizzato dal comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.


© Riproduzione riservata

La durata massima della prestazione dei Fondi

Datori di lavoro	Durata massima della prestazione
Datori di lavoro che occupano, in media, fino a 15 dipendenti nel semestre precedente	26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie in un biennio mobile
Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente	<ul style="list-style-type: none"> • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie in un biennio mobile • 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per causale Cigs "crisi aziendale" • 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per causale Cigs "riorganizzazione aziendale" (anche per realizzare processi di transizione) • 24 o 36 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per causale Cigs "contratto di solidarietà"

L'accesso all'Ais va preceduto dalle procedure di informazione e di consultazione sindacale. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente le cause, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Lo studio cresce? Calano i contributi

Pagina a cura
di DANIELE CIRIOLI

La studio cresce? Allora paga meno contributi per gli ammortizzatori sociali dei dipendenti. Dal 1° gennaio, infatti, i datori di lavoro (studi, centri e laboratori professionali) che occupano in media fino a 5 dipendenti e non abbiano fatto domanda d'integrazione salariale per almeno 24 mesi, possono versare al fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (Fsap) un contributo ordinario ridotto del 40%. Lo ricorda l'Inps, nella circolare n. 99/2025 (si veda anche *ItaliaOggi* del 12 giugno scorso), con cui, a distanza di un anno, illustra le novità del dm 21 maggio 2024 che ha riformato la disciplina del predetto Fsap operative da luglio 2024.

Datori di lavoro interessati. Destinatari del Fsap sono i datori di lavoro del settore delle attività professionali con media occupazionale di almeno un (1) dipendente. Tale soglia dimensionale, ai fini della durata della prestazione dell'Ais, va verificata mensilmente in relazione alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda. Di conseguenza, a partire dal periodo di luglio 2024, anche i datori di lavoro che occupano in media fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento devono versare il contributo ordinario al Fsap e non sono più soggetti alla disciplina del fondo d'integrazione salariale Inps (Fis), né al relativo obbligo contributivo e possono accedere alle prestazioni erogate dal Fsap per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

Lavoratori beneficiari. Destinatari della prestazione di Ais, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024, sono tutti i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono sta-

ti assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo, nonché i lavoratori a domicilio, a condizione che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento Ais. In relazione agli apprendisti, è previsto che, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all'ammontare di ore di sospensione o riduzione fruita.

La contribuzione ordinaria. Le aliquote del contributo ordinario dovuto al Fsap, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono pari

- 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
- 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fsap, che operano con più posizioni contributive e realizzano questi requisiti occupazionali calcolando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle sedi territoriali dell'Inps di competenza, per consentire l'attribuzione dei codici di autorizzazione "6G" (azienda con più

di 5 e fino a 15 dipendenti, che opera su più posizioni) e "2C" (azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni). Alla contribuzione, ordinaria e addizionale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

La contribuzione straordinaria. È previsto un contributo addizionale, solo a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'Ais in misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione. Alla contribuzione, ordinaria e addizionale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Il bonus agli studi senza crisi. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Ais per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

Le causali di intervento. L'accesso all'Ais è previsto in caso di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie (art. 11 del dlgs n. 148/2015) e straordinarie (art. 21 del dlgs n. 148/2015). In merito ai criteri di valutazione delle domande di Ais, con particolare riferimento alle causali straordinarie, è possibile applicare la causale di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione.

Le causali straordinarie. La Cigs e l'Ais spettano nei seguenti casi: a) riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati

con decreto del ministro del lavoro, sentito il ministro dello sviluppo economico; b) crisi aziendale, ad esclusione, dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarietà.

Il programma di riorganizzazione aziendale (precedente punto a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva ovvero a gestire processi di transizione e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze, del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

Il programma di crisi aziendale (precedente punto b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Il contratto di solidarietà (precedente punto c) è stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà

stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso è determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti di solidarietà devono specificare le modalità con le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Non è possibile richiedere la Cigs per le unità produttive per le quali sia stato richiesto, per gli stessi periodi e per le causali sostanzialmente coincidenti, la Cig.

© Riproduzione riservata

La durata massima della prestazione dei Fondi

Causali ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali Situazioni temporanee di mercato
Causali straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del ministro del lavoro, sentito il ministro dello sviluppo economico Crisi aziendale, ad esclusione, dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa Contratto di solidarietà

La contribuzione

Tipologia	Aliquota	A carico studio	A carico lavoratore
Ordinaria, fino a 5 dipendenti	0,5%	0,33%	0,17%
Ordinaria, oltre 5 e fino a 15 dipendenti	0,8%	0,53%	0,27%
Ordinaria, oltre 15 dipendenti	1,0%	0,67%	0,33%
Addizionale (in caso di fruizione dell'Ais)	4,0%	4,0%	—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Sconti per gli acquisti, requisiti da provare entro la dichiarazione

Il caso

Per sismabonus e box auto ci sarà più tempo per avere il bonus al 50%

Luca De Stefani

Per gli acquisti nel 2025 di abitazioni o box auto pertinenti, agevolati con il sismabonus acquisti, il bonus casa acquisti o il box auto acquisti, è possibile beneficiare della detrazione Irpef piena al 50%, se si adibisce ad abitazione principale, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2025 (cioè, il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre è un sabato), l'unità acquisita o l'abitazione di cui il box è pertinenza.

C'è anche questo importante chiarimento nella circolare n. 8/E, secondo la quale la persona fisica che nel triennio 2025-2027 desidera beneficiare del sismabonus acquisti, del bonus casa acquisti o del box o posto auto acquisti, applicando le percentuali più elevate, cioè quelle dedicate «ai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento» su «unità immobiliare adibita ad abitazione principale» (del 50% nel 2024 o 36% nel 2026 e nel 2027), deve adibire a propria abitazione principale (o, si ritiene, dei suoi familiari) l'unità immobiliare oggetto di compravendita o l'immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza «entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione».

Le Entrate, quindi, hanno chiarito una condizione prevista dalla legge di Bilancio 2025 per il bonus casa ordinario, l'ecobonus e il sismabonus, che però era di difficile applicazione pratica per i bonus edilizi dedicati agli acquisti, che prevedono un rogito; le persone fisiche, al momento della stipula dell'atto notarile, non possono infatti avere già adibito l'unità immobiliare, che stanno acquistando, ad abitazione principale, dal momento che non è ancora nella loro disponibilità.

Come previsto in generale, si ritiene che, anche in questi casi, sia applicabile la definizione dell'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari» (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado; articolo 5, comma 5, del Tuir) «dimorano abitualmente».

Si ricorda che per beneficiare del sismabonus acquisti, nel triennio 2025-2027, è necessaria la riduzione di almeno una classe di rischio sismico (non è necessaria la riduzione di almeno 2 classi), a differenza di quando accade per il sismabonus ordinario nel triennio 2025-2027, per il quale, nella sostanza, si applica solo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter del D.l. n. 63/2013, il quale non richiede alcuna riduzione di classi di rischio sismico.

La circolare spiega come rispettare i paletti per i bonus quando è sottoscritto un rogito notarile

L'altro chiarimento

Sempre ieri, nella risposta n. 165, le Entrate hanno confermato che non spetta il sismabonus acquisti all'acquirente di un'unità immobiliare, se l'acquisto avviene mediante l'utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori, tramite una «liberalità indiretta», in quanto in questo caso l'acquirente non è il soggetto che ha sostenuto le spese. Il chiarimento è applicabile, per analogia, anche al bonus casa acquisti e al box auto acquisti, in quanto per i bonus edilizi vale il principio secondo il quale il soggetto beneficiario del bonus deve essere colui che «sostiene la spesa». Pertanto, l'agevolazione non spetta al soggetto che «pur essendo acquirente dell'unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all'acquisto» (risposta n. 351/2022).

Non rileva, quindi, il fatto che i genitori abbiano inserito nel bonifico, effettuato dal conto corrente intestato agli stessi, il codice fiscale del figlio, «quale soggetto beneficiario della detrazione». Peraltro, si ricorda che non è necessario effettuare il bonifico parlante per il sismabonus acquisti. Non serve il bonifico «parlante» neanche per il bonus casa acquisti. Per il box auto acquisti, attestato dall'atto notarile, invece, è necessario il pagamento con bonifico «parlante» ovvero con altri mezzi, solo previo rilascio da parte del venditore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Circolare delle Entrate sulle detrazioni per gli interventi sugli immobili dopo la Manovra

Bonus edilizi, conta il risultato

Il 50% per la prima casa anche se adibita tale a fine lavori

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Bonus edilizi per recupero del patrimonio edilizio, per efficientamento energetico e per interventi antisismici nella percentuale maggiore del 50%, in luogo di quella ordinaria del 30/36%, per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita, anche a chiusura dei lavori, ad abitazione principale dal proprietario o dal titolare di diritti reali. Dal 2025, invece, saltano gli incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con generatori di aria calda, alimentati a combustibili fossili. Così l'Agenzia delle entrate, con la circolare 8/E del 19/6/2025, in tema di detrazioni spettanti per gli interventi edilizi sugli immobili, dopo le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025.

La previsione della Manovra. Il comma 54 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 interviene, innanzitutto, sul comma 3-ter dell'art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) concernente la detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione degli edifici e, quindi, l'Agenzia delle entrate, prendendo atto delle modifiche intercorse, conferma che, per quanto concerne la ristrutturazione edilizia e l'ecobonus, la detrazione ordinaria è fissata al 30% per le spese sostenute nel triennio 2025/2027, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza per i quali la detrazione resta fissata nella misura del 50%.

Efficientamento, spese confermate. La circolare (su cui Confedilizia ha espresso soddisfazione, avendo recepito alcune sue interpretazioni normative) prende atto che il comma 55, alla lett. a), per le spese sostenute per l'efficientamento energetico fino al 31/12/2024 restano confermate ma che lo stesso rimodula la percentuale di detrazione, mediante l'introduzione del comma 3-quinquies all'art.

14 del dl 63/2013; ne consegue che per le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernali alimentate a combustibili fossili, la detrazione viene fissata al 36%, per le spese sostenute nel 2025, e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, con un incremento al 50% o al 36%, se relative a interventi eseguiti sull'abitazione principale, mantenendo la soglia massima di spesa in euro 96.000.

La detrazione applicabile. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico (ecobonus) e per quelli antisismici, infatti, la detrazione risulta applicabile nella percentuale del 50% per le spese sostenute nel 2025 e del 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, se gli interventi sono realizzati sull'immobile destinato ad abitazione principale dal proprietario o dal titolare di diritti reali, anche se l'immobile viene così adibito al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.

Micro-generatori agevolati. Posta l'esclusione dalle detrazioni per la ristrutturazione o l'efficientamento energetico per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie condensazione e generatori di aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili), in ossequio all'indirizzo comunitario di tutelare l'ambiente, a partire dal 2025 (le spese fino al 31/12/2024 restano agevolate anche in caso di conclusione dei lavori nel 2025), le agevolazioni si potranno ancora applicare ai micro-cogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.

Abitazione principale. Con riferimento alla detrazione del 50%, destinata in via generale a tutti gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, l'a-

genzia precisa che la percentuale più elevata risulta applicabile sicuramente al proprietario o al titolare di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) ma anche (in linea con quanto sancito con la circ. 13/E/2023) anche se l'immobile è adibito a dimora abituale da parte di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo); per fruire dell'agevolazione pari al 50%, che spetta anche per gli interventi sulle pertinenze (garage e cantine), si rende necessario che l'immobile sia adibito ad abitazione principale almeno alla conclusione dei lavori edilizi.

Superbonus e condomini. L'agenzia, riguardo alla detrazione maggiorata (superbo-

bonus), di cui all'art. 119 del dl 34/2020, spettante nella misura del 65% per le spese sostenute nel corso del 2025 da parte di condomini, di persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità, di Onlus, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, richiede necessariamente che, alla data del 15/10/2024, alternativamente, sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori (Cilas), sia stata adottata la delibera assembleare per i lavori condominiali o sia presentata l'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo in presenza di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Ripartizione in dieci quote. I contribuenti che hanno sostenuto nel 2023 spese per interventi agevolati con il superbonus, possono optare per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione, presentando una dichiarazione integrativa entro il 31/10/2025; il maggior debito va versato senza sanzioni o interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte riferite al 2024.

© Riproduzione riservata





Professioni 24

Aggregazioni
neutrali, spinta
dal Dl fiscale

Alessandra Caputo — a pag. 19

200 euro

IMPOSTA DI REGISTRO FISSA

Tutte le operazioni straordinarie fra studi, comprese fusioni e scissioni sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro

Aggregazioni neutrali, spinta dal Dl fiscale

Opportunità. Escluso l'abuso del diritto per le operazioni straordinarie tra professionisti non tassate e prevista la sostitutiva del 26% sulle plusvalenze. Attenzione alle condizioni per ottenere l'agevolazione: occorre conferire un insieme di beni, non la sola clientela

Alessandra Caputo

La neutralità fiscale delle aggregazioni professionali, in vigore da quest'anno (si applica al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024), sta risvegliando l'interesse dei professionisti verso le formule aggregative (si veda il Sole 24 Ore del 16 giugno).

Ma per non essere soggette a tassazione queste operazioni devono rispettare una serie di condizioni, sia per i conferimenti che per il perimetro oggettivo e soggettivo, previste dal decreto legislativo 192 del 2024, attuativo della riforma fiscale, che ha introdotto nel Tuir (Dpr 917/1986) l'articolo 177-bis, dedicato proprio alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Una disciplina che è stata ora ritoccata dal decreto legge fiscale (84/2025), in vigore dal 18 giugno, che intende rendere più appetibile la scelta di aggregarsi.

Il decreto fiscale

Il decreto legge 84/2025 prevede due novità importanti sul tema delle aggregazioni professionali.

In primo luogo, il provvedimento ha inserito nell'articolo 177-bis del Tuir il comma 4-bis, che dispone che la realizzazione dell'aggregazione professionale in neutralità fiscale e la successiva cessione della partecipazione ricevuta non rileva ai fini dell'abuso del diritto (articolo 10-bis della legge 212/2000).

La seconda novità del decreto fiscale è la previsione dell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, comprese quelle in Stp. Si estende così a queste fattispecie la disciplina prevista per le partecipazioni in società esercenti attività di impresa.

Le condizioni

Ma vediamo quali sono le condizioni per poter fruire della neutralità fiscale. L'articolo 177-bis del Tuir stabilisce che i conferimenti di atti-

vità materiali e immateriali e di passività, riferibili ad attività professionali in società tra professionisti (Stp) o altre società costituite per l'esercizio della professione, non generano plusvalenze o minusvalenze qualora:

- il soggetto conferente assuma quale valore delle partecipazioni un importo corrispondente alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite;
- il soggetto conferitario, in ordine a quanto ricevuto, subentri nella posizione del conferente;
- il soggetto conferitario si impegni a redigere un prospetto di riconciliazione con i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Questo adempimento consente all'agenzia delle Entrate di monitorare eventuali plusvalenze latenti; si tratta di previsione analoga a quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 176 del Tuir in riferimento al regime fiscale dei conferimenti di azienda.



Regime aperto a tutte le società per l'esercizio della professione e riguarda anche fusioni e scissioni

PAROLA CHIAVE

#Neutralità fiscale

Il principio di neutralità fiscale delle operazioni verso società per l'esercizio dell'attività professionale prevede che non costituiscano realizzo di plusvalenze o minusvalenze (e quindi non abbiano effetti fiscali) i conferimenti di attività materiale e immateriali e di passività.

I conferimenti

Per applicare la neutralità fiscale, l'attività professionale conferita deve riguardare un complesso unitario di attività e passività, sia materiali che immateriali, organizzate per l'esercizio dell'attività artistica o professionale e non singoli beni. Ad esempio, la sola cessione della clientela (che è un bene immateriale) è assoggettata a tassazione separata a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera g-ter del Tuir.



Il perimetro

Sul piano soggettivo, il comma 1 dell'articolo 177-bis fa esplicito riferimento alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 183 del 2011, cioè le società tra professionisti (Stp); il comma 2 estende l'applicazione anche a società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse dalla Stp e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici in base all'articolo 5 del Tuir.

Come chiarito anche nella relazione illustrativa al decreto nonché, più di recente, dalla risposta n. 148 del 2025, il riferimento alle società per l'esercizio delle attività professionali si deve intendere ampio. Quindi, ad esempio, può beneficiare del regime di neutralità il conferimento di un complesso di attività e passività in una società tra avvocati oppure in una società odontoiatrica oppure in una società tra ingegneri, eccetera.

Per quanto riguarda, invece, l'ambito oggettivo, l'operazione che beneficia della neutralità è anzitutto il conferimento di beni (richiamato dal comma 1 della norma). Ma ve ne sono altre: la neutralità riguarda anche le operazioni di trasformazione, fusione e scissione tra i soggetti prima indicati nonché i trasferimenti per causa di morte o per atto gratuito.

Con riferimento a quest'ultima operazione, si segnala che la neutralità si applica anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la stessa attività resti svolta da uno solo di essi. Resta inteso che, anche con riferimento alle operazioni diverse dal conferimento, l'oggetto dell'operazione deve essere il complesso di attività e passività.

La neutralità, quindi, si applica a numerose fattispecie: si pensi al professionista titolare di uno studio che decide di aggregarsi con altri professionisti conferendo il suo studio in una Stp oppure a due Stp che decidono di fondersi.

La neutralità è prevista anche ai fini delle imposte indirette: l'articolo 2, comma 3, del Dpr

633/192, stabilisce che non sono soggette ad Iva le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale nonché i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni attuate da altri enti, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale. Queste fattispecie sono soggette ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Cessioni di quote di studio con plusvalenza tassata al 26%

Decreto fiscale

I proventi per i professionisti vanno tra i redditi diversi già dall'anno d'imposta 2024

La modifica consente la rivalutazione con sostitutiva ora al 18%

Michela Folli
Marco Piazza

L'articolo 1 del Dl 84/2025 (decreto fiscale) riscrive il regime fiscale delle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale introdotto dall'articolo 5 del Dlgs 192 del 2024 (decreto Irpef Ires).

In sintesi, il decreto in questione aveva attratto le plusvalenze derivanti dalla cessione di tali partecipazioni nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Era prevista, inoltre, l'applicazione del regime della tassazione separata. La novità – come precisato nella versione finale della relazione illustrativa – non intaccava le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in società tra professionisti (Stp) che restavano inquadrate fra i «redditi diversi di natura finanziaria» in base all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Testo unico.

La cessione

Il nuovo decreto – con effetto retroattivo al 2024 – prevede invece che le cessioni di partecipazioni in società e associazioni artistiche e professionali generino plusvalenze tassabili come redditi diversi, accogliendo le proposte del Consiglio nazionale dei

Il confronto

Il trattamento per cessione della partecipazione e recesso dell'associato

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

NATURA DEL REDDITO

Reddito diverso

IMPOSTA APPLICABILE

Imposta sostitutiva 26%

DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DAL REDDITO DEI SOCI SUPERSTITI

No, il prezzo corrisposto dall'acquirente è costo della partecipazione

RECESSO DELL'ASSOCIATO

Reddito di partecipazione

Irpef con eventuale tassazione separata

dottori commercialisti ed esperti contabili contenute in un documento del 31 gennaio 2025.

In sostanza le cessioni di partecipazioni in società e associazioni artistiche e professionali sono tassate con le stesse modalità applicabili alle cessioni di partecipazioni nelle società di persone di cui all'articolo 5 del Testo unico. Pertanto, la plusvalenza – pari alla differenza fra il corrispettivo percepito e il costo della partecipazione – è soggetta all'imposta sostitutiva del 26% (articolo 5 del Dlgs 461/1997). Il costo della partecipazione, nel caso delle società di persone, è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e diminuito, fino a concorrenza dei redditi già imputati, degli utili distribuiti al socio (articolo 68, comma 6, Tuir).

Poiché la plusvalenza – nel nuovo regime – è attratta nelle lettere c) e c-bis) dell'articolo 67 del Testo unico è possibile fruire della rideterminazione del costo della partecipazione con

il pagamento dell'imposta sostitutiva del 18% sul valore normale della partecipazione che è costituito dalla corrispondente frazione del valore patrimonio netto della società o associazione determinato, con relazione giurata di stima di professionista iscritto all'Albo dei commercialisti ed esperti contabili o all'elenco dei revisori legali, con riferimento al 1° gennaio.

Ricordiamo che i redditi prodotti dall'associazione nel periodo d'imposta della cessione sono imputati

per trasparenza ai soci esistenti alla chiusura del periodo d'imposta, quindi ai cessionari (si vedano fra l'altro le istruzioni al quadro RO della dichiarazione modello Redditi Sp).

Il recesso

Nulla cambia, invece, se l'artista o professionista invece di cedere la propria quota recede dall'associazione professionale. In questo caso la «differenza da recesso» percepita è tassata il capo al recedente, applicandosi la tassazione separata ex articolo 17, comma 1, lettera l), Tuir se la società o associazione è stata costituita da più di cinque anni (risoluzione 142/E del 2008; risoluzioni n. 127/E del 1995, circolare, n. 98/E del 2000, paragrafo 1.5.7).

Il caso è molto frequente perché l'atto costitutivo di molti studi professionali non prevede la cedibilità dello status di associato e spesso non prevede neppure un apporto di capitale all'ingresso di un nuovo associato, ma si limita a regolare i criteri di ripartizione degli utili annuali e l'ipotesi di recesso, esclusione o decesso dell'associato.

Come risulta da prassi consolidata, nel caso di recesso, esclusione o morte dell'associato, l'imponibile è costituito dalla differenza fra la somma percepita da un lato e, dall'altro, il costo di sottoscrizione della quota, i successivi versamenti dei soci, i redditi assoggettati a tassazione per trasparenza non distribuiti ed eventuali redditi conseguiti dall'associazione tassati alla fonte a titolo d'imposta o non tassabili (si veda l'articolo 20-bis del Tuir e le risposte a interpellati 689/2021; 691/2021; 754/2021).

Le somme corrisposte dall'associazione all'associato receduto sono deducibili dal reddito imponibile dell'associazione da imputare ai soci (risoluzioni n. 127/E del 1995, circolare, n. 98/E del 2000, paragrafo 1.5.7; risoluzione 64/E del 2008; risposta n. 156 del 2021).



In caso di recesso resta confermata la tassazione del reddito di partecipazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.